

**CAMERA DEI DEPUTATI**

---

Sessione 1863.

---

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 16. Aprile 1864.  
dal Ministro Delle Finanze*

**OGGETTO**

---

**Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima**

**Ufficio 1°**

» **2°**

» **3°**

» **4°**

» **5°**

» **6°**

» **7°**

» **8°**

» **9°**

**Relatore**

**Adottata nella tornata del**

**186**

---

## - Relazione degli Uffici -

1.º Ufficio - Respinge ambo le leggi -  
subordinata. vuole riforma più  
radicale - più esige il numero dei  
contribuenti mitigate le tasse -

2.º Uff.º - Respinge la legge. Invita il go-  
verno a presentare altra legge  
più equa -

4.º Uff.º - Mandato di fiducia -

5.º Uff.º Idem -

6.º - Sospensione - Subordinata -  
Sostituisce altro principio a quello che  
informa la legge attuale - Se non  
si vuol accettare il principio della  
proporzionalità, diminuirsi l'inter-  
esse delle tasse

7.º - Sospensione -

11.º - Sospensione -

8.º - Idem -

9.º - Reiezione assoluta - Modifica-  
ne radicale in quanto al sistema

De Luca — Sistema Registraz. per  
ufficio comunale — Data carta —  
valore della carta registrata —  
Registraz. di formalità e di valore —  
tassa fissa per la prima, graduale  
per la seconda — La registraz. di  
formalità divisa in classi — La tassa  
in graduale si pagherebbe quan-  
do di ~~si~~ <sup>verrebbe</sup> uso della carta registra-  
ta — la tassa sarebbe stabilita  
dalla autorità sopra la quale do-  
vrebbe produrre la carta.

Si mette ai voti la proposta di  
specifica di rimandarsi cioè la  
discussione della legge dopo che la  
commissione unificatrice avrà pre-  
sentato la sua relazione; ed è  
accesa a maggioranza.

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## PROGETTO DI LEGGE

presentato dal presidente del Consiglio dei ministri  
ministro delle finanze

(MINGHETTI)

*nella tornata del 18 aprile 1864.*

---

Modificazioni delle leggi sul bollo del 21 aprile e 14 settembre 1862, numeri 586 e 949.

---

SIGNORI! — Ammessa la convenienza di modificare la legge sulle tasse di registro, sorge la necessità di modificare anche quella sulle tasse di bollo.

Queste due tasse infatti hanno sostanzialmente comune la materia imponibile, poichè se l'una contempla gli affari secondo la loro entità, la loro importanza e i loro effetti, l'altra colpisce gli scritti che agli affari si riferiscono o li espongono, cosicchè gli affari sono o direttamente o indirettamente l'oggetto sostanziale delle due tasse.

Non è quindi a meravigliarsi se fra le leggi che regolano le due imposte debbano esistere numerosi e assai minuti rapporti, e se per ottenere la regolare loro esecuzione è di suprema necessità che le disposizioni dell'una legge trovino perfetto riscontro nelle disposizioni dell'altra.

Il progetto che ho l'onore di presentarvi, tende appunto a raggiungere questo importantissimo scopo, ed a conseguire l'altro non meno valutabile di accrescere le risorse del tesoro nazionale.

(190)

Nel compilare questo progetto, ho creduto di dover tenere la stessa via seguita nel proporre le modificazioni alla legge sul registro, non alterando, cioè, il sistema generale, e l'economia della legge 21 aprile 1862, ma limitandomi invece a parziali modificazioni ed aggiunte che valessero ad agevolare, ed a meglio assicurare l'applicazione delle tasse di bollo, ed a renderle per tal guisa, e col mezzo di una maggiore estensione, più proficue all'erario nazionale.

Se la unificazione de' Codici e de' sistemi di procedura e di amministrazione fosse già compiuta in tutte le parti del regno, la legge sul bollo avrebbe potuto certamente con maggior vantaggio e con minori difficoltà essere integralmente riformata, adattandola all'unico sistema di legislazione civile e di amministrazione che fosse introdotto.

Ma poichè questa unificazione è lavoro di assai lunga lena, e non si potrebbe presumere molto vicina l'epoca del suo compimento; e poichè la legge unica sul bollo è frattanto destinata a funzionare e ad essere applicata in mezzo ad un'infinita varietà di sistemi e di procedimenti, qualunque cambiamento radicale che volesse ora adottarsi non potrebbe a meno di presentare le difficoltà medesime che si riscontrarono tanto nella compilazione quanto nella pratica applicazione della legge del 1862. Si perderebbe inoltre il frutto di una già lunga esperienza e dei non pochi studi fatti su quella legge, la quale in oggi più non incontra i gravi ostacoli e le difficoltà che presentava nella sua prima attuazione, e con alcune poche modificazioni ed aggiunte può funzionare ovunque con perfetta regolarità.

Indipendentemente dalle variazioni alla legge sul registro che vi propongo in altro progetto, le modificazioni e le aggiunte che ravviserei conveniente d'introdurre nell'attuale legge sul bollo sarebbero tuttavia consigliate sia dal bisogno di rendere più chiara in alcune sue parti la legge stessa, sia per meglio garantire le disposizioni contro le possibili trasgressioni; sia infine per l'attivato nuovo sistema delle marche da bollo.

Vi è noto già, o signori, che questo sistema col quale si venne a sostituire in gran parte il bollo straordinario ed il *visto* per bollo, fu adottato posteriormente alla legge di tassa col mezzo di altra legge che porta la data del 14 settembre 1862, e che fu attivata soltanto col 1° gennaio 1863.

Si ebbero per conseguenza due leggi sulla materia; e non è a dire come la novità del sistema, le pratiche difficoltà della sua attuazione, e più che altro le troppo larghe facilitazioni lasciate alle parti di apporre esse medesime alle carte, ed in specie alle cambiali, le marche da bollo, abbiano aperto l'adito ad una serie non interrotta di frodi a danno dell'erario nazionale.

Sarebbe quindi stato ad ogni modo urgente di riparare agli additati inconvenienti, e mi sarei trovato nell'imperiosa necessità di proporvi la modificazione della legge del 14 settembre 1862, anco quando non si fosse presentata occasione di procedere alla parziale riforma della legge sul bollo.

Da questo punto di vista, il progetto che sottopongo alle vostre deliberazioni, includendo l'abrogazione della legge del 14 settembre 1862, presenta non solo il vantaggio di riunire in un contesto tutto quanto ha rapporto a questa speciale imposta, ma provvede altresì con più efficaci garanzie all'interesse della finanza, col restringere d'assai la facoltà rilasciata ai debitori delle tasse di applicare le marche da bollo ai documenti, e con l'estendere la solidarietà delle contravvenzioni.

Questo sistema delle marche da bollo ha dei vantaggi incontestabili; ma, esteso ad un gran numero di carte e di scritti, come lo fu con la legge del 14 settembre 1862, non potrebbe senza grave danno della finanza essere conservato ed applicato in quella larga misura, se non è circondato di assai maggiori cautele.

Dimostrata dall'un canto l'inopportunità di mutare intieramente il sistema delle tasse di bollo che fu introdotto con la legge del 21 aprile 1862, e dall'altro la convenienza di arrecare alcune modificazioni a quella legge, e data anzi una generica idea di tali modificazioni e delle ragioni precipue che la consigliarono, mi rimane ora a toccare dello scopo delle ideate variazioni, e quindi ad accennare partitamente i motivi di ciascuna di esse.

Nel proporre queste modificazioni io ebbi in mira:

1° Di adattare possibilmente le disposizioni della legge a qualsivoglia sistema di legislazione e di procedura civile, facendo scomparire gl'inconvenienti e le dubbiezze che nella pratica si sono riscontrate, e rendendo più semplice e meglio ordinata la legge nelle sue disposizioni;

2° Di accrescere in qualche parte il prodotto più che

con aggravare le tasse con estenderne l'applicazione ad atti e scritti che ora non sono assoggettati al bollo.

Servono al primo scopo tutte le modificazioni di ordinamento, di classificazione e di forma, e quelle pure che si riferiscono agli atti in materia penale, ed a quelli riguardanti le persone ammesse alla gratuita clientela.

È generale lamento che nella legge attuale non siano bene distinti gli atti e scritti che debbono essere fatti esclusivamente fin dalla loro origine in carta filigranata e bollata da quelli che possono bollarsi allo straordinario, e che i medesimi atti si trovino spesso contemplati nelle due categorie.

Di qui le molte incertezze che si hanno nel precisare quale delle distinte disposizioni sia realmente applicabile.

Questa confusione medesima si riscontra altresì rispetto agli stessi atti che in date contingenze, forse non abbastanza determinate, sono soggetti ora ad una, ora ad un'altra misura di tassa.

Si è pure dovuto riconoscere che talune disposizioni si trovano con altre in aperta contraddizione, o che non sono formulate con sufficiente chiarezza e precisione.

Quanto agli atti in materia penale l'esperienza ha dimostrato che la legge riesce di difficilissima applicazione. Invero le molte distinzioni che vi si contengono rispetto a quegli atti, sia che nelle cause penali vi sia intervento di parte civile, sia che si abbia a provvedere per il rimborso delle tasse a causa ultimata, hanno dato luogo a varie e discordanti interpretazioni dei tribunali, e, senza recare profitto valutabile all'erario, hanno ingenerato infinite difficoltà e furono altresì cagione di non pochi ritardi alla definizione di molti procedimenti penali.

Gli stessi inconvenienti si sono incontrati rispetto agli atti fatti nell'interesse delle persone ammesse al beneficio dei poveri.

La legge in questa parte accorda la provvisoria esenzione dal bollo ai soli atti di causa. Di qui le gravi difficoltà nel determinare quali siano i veri atti di causa, e se tali possano riguardarsi gli atti preliminari, quelli posteriori, e gli atti di volontaria giurisdizione.

Le espressioni letterali della legge e la legale loro interpretazione, trattandosi di disposizione eccezionale, inducono ad escludere questi atti dall'accordata

facilitazione, e ciò malgrado che la legge avesse dovuto estendere anche alla parte accessoria la stessa concessione da essa fatta alla parte principale.

Sono poi dirette all'aumento delle rendite non tanto le disposizioni aggiunte riguardanti i registri degli uffici ipotecari, e le deliberazioni e le quietanze dei dazi delle comunità e degli altri corpi amministrati, quanto e più specialmente quelle che hanno relazione alle penalità, circa alle quali le disposizioni della legge o sono evidentemente insufficienti, o soverchiamente miti, o presentano vere lacune.

Ma senza che vi trattenga più oltre sui generici motivi delle proposte modificazioni, mi sia permesso, o signori, di passarle distintamente in rassegna, seguendo l'ordine tenuto nel progetto che sottopongo al vostro esame.

*Art. 2, primo alinea della legge 21 aprile 1862. —*

*Art. 2, primo alinea del progetto.*

Colla proposta aggiunta si vorrebbe dare una maggiore estensione alle disposizioni che determinano l'uso degli atti e scritti provenienti dall'estero, quando fossero tali che fatti nello Stato sarebbero assoggettati al bollo fino dalla loro origine. Si farebbe così cessare quella specie di privilegio che la disposizione della legge accorda implicitamente agli atti esteri in confronto di quelli fatti nello Stato.

Questo privilegio, rispetto specialmente agli atti e scritti delle società commerciali estere che fanno affari nel regno, è evidentemente ingiusto, e pone le società nazionali in condizioni deteriori.

Infatti le società nazionali per le polizze, quietanze, e per gli altri atti relativi alle loro operazioni deggiono in ogni caso e fin dal momento della formazione di tali scritti valersi della carta bollata, mentre le società straniere, facendo venire dall'estero questi documenti già compiuti, non sono tenute al pagamento della tassa di bollo se non quando raramente accade che debbano produrli in giudizio o davanti un ufficio governativo, provinciale e comunale.

*Art. 2, ultimo alinea.*

Dopo la disposizione estensiva proposta nel paragrafo precedente rimane inutile quella particolare riguardante le cambiali, le quali, come gli altri atti pro-



venienti dall'estero, debbono essere sottoposte alla medesima prescrizione.

*Art. 3 della legge. — Art. 3 del progetto.*

Data la necessità di concentrare nella legge del bollo le disposizioni contenute in quella del 14 settembre 1862 sulle marche da bollo, occorre accennare in questo articolo i diversi modi coi quali, per il variato sistema, la tassa di bollo deve essere applicata.

*Art. 4 della legge. — Art. 4 del progetto.*

Questa modificazione deriva dal sistema che si propone di limitare, cioè, alle sole cambiali la carta di commercio che è fabbricata per conto dello Stato. Si è quindi procurato di migliorare la locuzione e di sostituire alle parole *atti e documenti commerciali* la più precisa indicazione delle *cambiali ed altri effetti o recapiti di commercio*, giacchè quanto ai fogli di via ed alle lettere di vettura sono esclusivamente applicabili le marche da bollo.

*Art. 6 della legge. — Art. 6 del progetto.*

La soppressione che si propone dei due primi paragrafi di questo articolo, e la modificazione dell'ultimo, che costituirebbe il 6° della legge, trova ragione nei motivi medesimi che sono stati esposti circa l'articolo 4.

*Art. 7 della legge. — Art. 7 del progetto.*

Si è proposto di aggiungere a questo articolo, come in sede più opportuna, le disposizioni dell'ultimo alinea dell'articolo 2, ampliate in correlazione alle modificazioni progettate al 4° alinea di detto articolo.

A scanso di possibili contestazioni si propone di dichiarare soggetti a tassa proporzionale anche i mandati, vaglia, o le delegazioni di pagamento, come quelli che sono o possono per i loro effetti equipararsi ai recapiti commerciali.

Si sono poi aggiunti per l'applicazione della stessa tassa ed allo scopo di migliorare il prodotto del bollo, le fatture o conti quietanzati. Questi documenti rivestono in certa guisa il carattere di scritture private, e la loro esenzione da tassa non sembra sufficientemente giustificata.

*Art. 8 della legge. — Art. 8 del progetto.*

Le modificazioni proposte hanno per oggetto: 1° di estendere la disposizione di favore alle copie delle cambiali, per le quali rimaneva incerto se potesse procedersi alla bollazione senza pagamento di tassa; 2° di eliminare le parole che hanno tratto all'applicazione del bollo straordinario, al quale devono ora essere sostituite le marche da bollo; 3° di mantenere una locuzione uniforme a quella proposta all'articolo 4 quanto agli effetti di commercio.

Si è in seguito modificato il 2° alinea per togliere il dubbio derivante dalla locuzione adoperata dalla legge, che i duplicati delle cambiali destinati a circolare separatamente potessero bollarsi dopo la circolazione, mentre nell'intenzione del legislatore era indubitamente che dovessero bollarsi prima.

*Art. 9 della legge. — Art. 9 del progetto.*

La proposta modificazione non ha bisogno di speciale spiegazione essendo coerente al sistema già in parte introdotto con la legge sul bollo di applicare esclusivamente le marche alle polizze e lettere di vettura, e di limitare la fabbricazione della carta alle indicate categorie di cambiali. La sostituzione della parola *recapiti* a quelle *effetti di commercio* non avrebbe altro scopo che di mantenere uniformità nella designazione già data a quelle carte.

*Art. 10 della legge. — Art. 10 del progetto.*

Il cambiamento troverebbe la sua ragione nei motivi già accennati nell'articolo 3. Dovendosi comprendere nella legge le disposizioni che si riferiscono alle marche da bollo conveniva usare una locuzione più generale, ed escludere lo stabilimento di bolli straordinari, ai quali sono ora sostituite le marche. L'aggiunta che si propone delle tasse di lire 2 e 3 si giustificherà in appresso allorchè sarà trattato degli atti che si vorrebbero assoggettare alle tasse medesime.

*Art. 12 della legge. — Art. 12 del progetto.*

Lo stesso motivo accennato di sopra ha consigliato di proporre il totale cambiamento dell'articolo 12. Si è avuto anche in mira formulando il nuovo articolo di evitare un radicale cambiamento nei bolli, nelle marche, e nella filigrana della carta, lo che porterebbe

un considerevole dispendio, pur mantenendo nel Governo la facoltà di effettuare quelle variazioni che in progresso di tempo fossero consigliate dalle circostanze.

*Art. 16 della legge. — Art. 13 del progetto.*

L'aggiunta si giustifica di per sè stessa dopo i precedenti. La limitazione poi della designazione delle marche da bollo a tassa fissa è coordinata con le disposizioni di che in appresso.

*Art. 13 della legge. — Art. 14 del progetto.*

Anche la variazione che si propone d'introdurre nelle disposizioni dell'articolo 13 deriva dalla necessità di coordinare le varie prescrizioni che si riferiscono al bollo straordinario ed alle marche da bollo, e provvedere al caso in cui possa essere supplito col visto per bollo.

*Art. 17 della legge 21 aprile 1862 ed art. 2 dell'altra 14 settembre detto sulle marche da bollo. — Articoli 15 e 16 del progetto.*

La facoltà lasciata dalla legge del 14 settembre 1862 ai debitori delle tasse di bollo di apporre essi medesimi la marca da bollo proporzionale alle cambiali ed altri effetti o recapiti di commercio, ha posto in molta incertezza i contribuenti circa il modo di farne l'applicazione, ed ha aperto l'adito a moltissime frodi, delle quali si è più volte occupata anche la stampa periodica. L'esperienza ha dimostrato che fuori del caso di dover far uso delle cambiali, o per protesto, o per produrle in giudizio, la marca non viene quasi mai applicata. Si lascia nella cambiale uno spazio in bianco per apporvi la marca soltanto allorchè ne sorge la necessità. Di fronte a questi ed a molti altri abusi di cui riuscirebbe superflua l'enumerazione, l'amministrazione ha dovuto persuadersi che per difendersi dalle frodi organizzate a carico dell'erario niun altro efficace mezzo le rimaneva, tranne quello di proscrivere che l'applicazione delle marche alle cambiali, e il loro annullamento fossero fatti direttamente dagli uffizi.

Affinchè per altro questa disposizione non riuscisse di soverchio incomodo ai commercianti, ed il beneficio della maggiore speditezza negli affari che si voleva procurare con l'introduzione delle marche non fosse

intieramente perduto, si riconobbe necessario di proporre la ripristinazione della carta filigranata col bollo ordinario per le minori categorie di cambiali. (Art. 14 del progetto.) Con questo mezzo sarà dato ad ognuno (e ne approfitterà specialmente il piccolo commercio) di procurarsi in qualunque località la carta bollata per le cambiali fino alla somma di lire 1000, rimanendo così soddisfatto un desiderio che è stato generalmente e ripetutamente manifestato. Quanto ai banchieri, ed ai grandi stabilimenti di credito e di commercio, ed a tutti coloro i quali per quei documenti amassero di fare uso di carta speciale di loro proprietà, potrebbero essi senza grave disturbo fare apporre precedentemente all'emissione le marche da bollo alle cambiali di cui avessero a valersi all'occorrenza.

Tolto così il pericolo delle frodi e l'imbarazzo che deriva dal sistema ora in vigore, potrà estendersi l'uso delle marche da bollo alle cambiali eccedenti le 40,000 lire e saranno così accresciuti i mezzi che ha l'amministrazione per assicurarsi che il prodotto di questa speciale imposta entri per intero nelle casse dell'erario. Qualora poi con l'apposizione di tre marche non si avesse la somma corrispondente alla tassa di bollo alla quale sarebbero soggette le cambiali, potrà esser supplito col *visto* per bollo.

Da questa modificazione di sistema, e tenuto conto dell'aumento delle penalità di cui si terrà in seguito parola, è sperabile che il prodotto della tassa sulle cambiali sarà più che duplicato, e che si possa così realizzare un aumento di oltre un milione.

*Art. 3 della legge 14 settembre 1862. —*

*Art. 17 del progetto.*

Il diverso sistema proposto per l'applicazione delle marche da bollo ai registri a madre e figlia fu consigliato dalla convenienza di assicurarsi e garantirsi contro la possibilità delle frodi, e di avere un mezzo facile e sicuro di verificaione.

Le rimanenti modificazioni sono una conseguenza delle precedenti proposte.

Si progetta un mezzo eccezionale per eseguire l'annullamento delle marche da bollo apposte agli stampati che si affiggono al pubblico. Trattandosi di affissioni dello stesso stampato per lo più numerose ed urgenti, niuno de' tipografi voleva o poteva assumersi

(190)

il carico di annullare nel modo ordinario le marche, scrivendo cioè sulle medesime la data dell'apposizione. Ne accadeva quindi che, staccati gli affissi, le marche che vi erano applicate potevano farsi servire ad altro uso con manifesto danno della finanza, e senza che potesse aversi modo di constatare la contravvenzione. Si è quindi pensato che il proposto temperamento gioverebbe a rimuovere ogni difficoltà, e ad assicurare la esecuzione della legge.

*Articoli 4 e 5 della legge suddetta. — Art. 19 del progetto.*

La riproduzione dei due citati articoli della legge 14 settembre 1862 e l'aggiunta proposta all'ultimo alinea non hanno bisogno di speciale spiegazione.

*Articoli 14 e 15 della legge 21 aprile 1862. — Art. 20 del progetto.*

Si è proposta la soppressione della prima parte dell'articolo 15 per non vincolare i pubblici funzionari con una disposizione troppo minuta ed imbarazzante la quale era cagione di continue lagnanze e di inutili vessazioni.

Mantenute poi con l'articolo 14 le disposizioni riguardanti il numero delle linee, e la proibizione di scrivere ne' margini, si è proposto di fare una eccezione per gli scritti riprodotti con la stampa e con la litografia estendendo per questi il numero delle linee. Con tale modificazione sono eliminati i maggiori imbarazzi a questo modo di riproduzione, tanto più che in pratica riesce pressochè impossibile di contenere la stampa o la litografia entro lo spazio tracciato con la lineatura della carta.

*Articoli 18 e 19 della legge suddetta, e 6 di quella 14 settembre 1862. — Articolo 21 del progetto.*

Per maggior semplicità e chiarezza si propose di riunire in un solo articolo le disposizioni proibitive portate dagli articoli sopra citati. Questa riunione si ravvisa opportuna da che fu proposto di trasfondere nella legge sul bollo tutto ciò che si riferisce alle marche, e di abolire intieramente la legge speciale del 14 settembre 1862.

Si sarebbe poi provveduto ad impedire un abuso che si verifica di frequente, prescrivendo che alla in-

sufficienza del bollo ordinario non possa esser supplito con le marche da bollo.

(190)

*Art. 22 della legge 21 aprile 1862. — Articolo 24 del progetto.*

La prima modificazione progettata ha la sua ragione nel diverso principio che si vorrebbe introdotto, di considerare, cioè, affatto esenti dall'obbligo del bollo gli atti de' procedimenti penali ancorchè vi sia intervento di parte civile. E quanto alle schede testamentarie, comechè già contemplate per l'assoluta esenzione dall'articolo 31 della legge, rimaneva superflua e contraddittoria la eccezione che le riguardava.

La proposta soppressione dell'ultimo alinea è di assoluta necessità, essendosi riconosciuto che la eccezione contenuta nello stesso alinea era in pratica divenuta la regola generale, senza che i tribunali si curassero menomamente di eseguire le condizioni alle quali la eccezione era vincolata.

In prova di ciò giova citare la sentenza della Corte di cassazione di Milano del 5 febbraio 1864; la quale approva una sentenza della Corte di appello di Genova del 26 maggio 1863, con cui la Corte, senza far procedere all'accertamento della contravvenzione, come è prescritto dall'articolo 22, si è limitata a subordinare l'esecuzione della sentenza all'adempimento delle formalità prescritte dalla legge sul bollo per la regolarizzazione degli atti in contravvenzione.

Se l'amministrazione ha potuto rilevare numerosi esempi di tribunali che pronunciarono sentenze, o emisero provvedimenti sopra documenti non bollati o bollati irregolarmente, senza curarsi di constatare l'urgenza richiesta dalla legge, non ha avuto il conforto di scorgere che sieno state anche una sola volta accertate per cura dei tribunali le commesse contravvenzioni.

Questo fu uno dei principali motivi per cui la tassa di bollo non ha finqui dato il prodotto di cui è suscettibile.

## TITOLO II.

Si è proposto il cambiamento della intestazione di questo titolo, e la sua divisione in capi, all'effetto di dare un ordinamento migliore alle disposizioni che vi si contengono.

Così il capo primo indicherebbe gli atti che debbono essere scritti esclusivamente su carta filigranata, ed il

(190)

secondo quelli che, quantunque soggetti al bollo fino dalla loro origine, potrebbero tuttavia essere bollati allo straordinario.

*Art. 23 della legge. — Art. 25 del progetto.*

Le generiche eccezioni contenute in questo e ne' successivi articoli della legge hanno in pratica dato luogo a molte incertezze. Per comprendere la vera portata di alcune speciali disposizioni occorre sovente di percorrere tutta la legge onde poter rinvenire il corrispondente rapporto, senza che in qualche caso sia tolto intieramente il dubbio per essere la eccezione ripetuta ne' diversi articoli rispetto ai quali si stabilisce il confronto. Si sarebbe quindi proposto di eliminare tutte le eccezioni generiche, e di sostituire quelle speciali allora soltanto che se ne riconosca l'assoluta necessità.

*Art. 23, n° 1 della legge. — Art. 25, n° 1 del progetto.*

L'aggiunta proposta per ciò che riguarda le procure pare necessaria onde porre in armonia la disposizione di questo numero con quella del successivo numero 24.

*Numeri 2 e 3 della legge. — Numero 2 del progetto.*

Parve opportuno di riunire in un solo numero le disposizioni riguardanti gli atti di una sola e medesima competenza.

Si vorrebbero in questo e nel precedente numero equiparati ai giudici di mandamento i conciliatori. I conciliatori costituiscono in alcune provincie, come in altre i giudici di mandamento o pretori, il primo grado di giurisdizione ordinaria e non si saprebbe comprendere come i loro atti possano godere di un privilegio che riesce manifestamente ingiusto, e fa eccezione allo scopo unificatore da cui in tutte le altre disposizioni è informata la legge. È da riflettere del resto che la tassa di bollo, la quale è l'unica che sarebbe imposta sugli atti de' conciliatori, non può costituire un troppo grave carico riducendosi la relativa spesa allo impiego per ciascun affare di due o tre fogli di carta bollata al prezzo minimo.

Si sarebbe tolta infine l'eccezione stabilita per le produzioni e gli allegati. Quantunque questa eccezione in apparenza sia speciale agli atti e documenti prodotti in causa, è in effetto assolutamente generica. È evidente infatti che fra le produzioni e gli allegati possono esser compresi tutti indistintamente gli atti contem-

plati nella legge, ed è naturale che debbano esser sottoposti alla tassa secondo la loro forma e senza riguardo all'uso che ne debba eventualmente esser fatto.

*Numero 4 della legge. — Numero 3 del progetto.*

I motivi avanti esposti circa la proposta eliminazione delle eccezioni generiche giustificano pienamente la correzione che si vorrebbe fare al numero sopra citato.

*Numero 5 della legge.*

Si è proposta la soppressione ed il trasporto di questo numero al § 2, n° 16, non solo per accrescere il prodotto della tassa, ma ancora per servire alla maggior semplicità e chiarezza nella distribuzione delle disposizioni che riguardano atti e scritti della stessa natura.

*Numero 7 della legge. — Numero 5 del progetto.*

Si è proposto di togliere dal n° 7 gli avvisi d'asta per contemplarli poi fra gli atti ammessi al bollo straordinario. Ha dovuto riconoscersi come in pratica l'obbligo di scrivere questi avvisi o stamparli, come il più di sovente accade, in carta filigranata, riesce di grande imbarazzo non prestandosi il formato della carta alla riproduzione col mezzo della stampa di tutto quanto deve pubblicarsi per affissi.

*Numero 11 della legge. — Numero 9 del progetto.*

La proposta aggiunta sembra coerente al vero concetto da cui è informata la legge. Non si saprebbe infatti trovar ragione di assoggettare al bollo i certificati delle curie e cancellerie religiose, e non quelli dei parrochi e di altri ministri dei culti quando e gli uni e gli altri siano destinati ad usi civili.

Per la proposta eliminazione dell'ultima parte di questo numero ricorrono le osservazioni altra volta ripetute.

*Numero 12 della legge. — Numero 10 del progetto.*

Il presente numero contempla tutte le private scritture, senza eccezione di sorta, e quindi comparisce per lo meno superflua la specificazione di quelle relative ad oggetti d'interesse commerciale di terra e di mare.



(190)

*Numero 13 della legge. — Numero 11 del progetto.*

La proposta aggiunta è in coerenza del sistema di porre in modo speciale le eccezioni limitative di ciascuna disposizione.

*Numero 17 della legge. — Numero 15 del progetto.*

Sembra affatto superflua l'indicazione degli archivi notariali, dopo quella degli archivi pubblici, fra i quali i notariali sono necessariamente compresi. L'indicazione dei ministri di qualsiasi culto è resa necessaria per porre in armonia questa disposizione con quella proposta al precedente n° 9.

*Numero 5, §.1 della legge. — Numero 16 del progetto.*

L'accennato trasporto in questo numero delle disposizioni contenute nel n° 5 del § 1, oltre ai motivi precedentemente indicati, ha per oggetto di togliere con vantaggio dell'erario l'imbarazzo che deriva da che alcuni dei documenti contemplati nel citato n° 5 per la tassa di centesimi 50 lo erano pure al n° 17 per quella di una lira.

*Numero 18 della legge. — Numero 17 del progetto.*

Per le ragioni precedentemente esposte si è proposto di togliere il riferimento generico ad altre disposizioni. Si è proposto pure di omettere le parole: *scritti qualunque*, ritenendo che basti l'indicazione dei libri e registri, dai quali più comunemente suol farsi un estratto. Gli scritti di qualunque genere sono già contemplati nel numero precedente.

*Numero 20 della legge.*

Gli atti indicati in questo numero, di cui si propone la soppressione, sono fra quelli che possono bollarsi allo straordinario. Anche la legge attuale all'articolo 24, n° 19, li comprende fra quelli da bollarsi allo straordinario con la tassa di centesimi 50. È sembrato quindi opportuno di fare scomparire la manifesta contraddizione che esiste fra le accennate due disposizioni.

*Numero 22 della legge.*

Ritenuto il concetto dell'assoluta esenzione dal bollo per tutti gli atti in materia penale, ne deriva per conseguenza la necessità della soppressione che si pro-

pone del numero 22 della legge, le disposizioni del quale si trovano in correlazione con quelle degli articoli 28, n° 3, e 29 della legge.

(190)

*Numero 23 della legge. — Numero 20 del progetto.*

Lo scopo della proposta modificazione si è quello unicamente di porre in armonia questa disposizione con l'altra proposta al n° 2 del presente articolo, quanto alle sentenze dei giudici conciliatori.

Sarebbe altresì più semplice la locuzione coll'accennare a qualunque forma di spedizione.

*Numero 24 della legge. — Numero 21 del progetto.*

Quanto agli atti in materia penale le modificazioni sarebbero in relazione con le variazioni precedentemente proposte. Esse tenderebbero altresì a togliere l'inutile indicazione delle materie su cui la giurisdizione dei tribunali si esercita. Le eliminazioni poi delle due eccezioni quanto alle giudicature di mandamento, o preture, ed alle produzioni ed allegati, si giustificano di per sè stesse, essendo evidente come quelle eccezioni, affatto superflue, non conferissero alla chiarezza della disposizione.

*Numero 26 della legge. — Numero 23 del progetto.*

La generica locuzione usata circa alla forma delle procure non avrebbe permesso di comprendere in apposito numero fra gli atti ammessi al bollo straordinario le procure e gli atti di consenso che in alcune provincie si fanno per semplice lettera. Da ciò la ragione della prima modificazione, la quale si trova in relazione col n° 5, § 3 del susseguente articolo 26.

La seconda delle proposte modificazioni tende a porre in armonia questa speciale disposizione della legge sul bollo con le modificazioni proposte alla legge sul registro.

Con la modificazione infine dell'alinea si ha per iscopo di coordinare la relativa disposizione con quella del n° 1 di questo articolo.

*Numero 28 della legge. — Numero 25 del progetto.*

L'aggiunta indicazione dei conciliatori è in relazione alle disposizioni precedenti.

*Numero 29 della legge. — Numero 26 del progetto.*

La variazione avrebbe per oggetto di meglio precisare la disposizione. La tassa di lire 2 per gli atti di

(190)

presentazione e di deposito di testamenti segreti fu nella legge stabilita come compenso dell'esenzione dall'obbligo del bollo accordata con l'articolo 31 alle schede testamentarie.

Questo compenso per altro deve soltanto aver luogo sugli originali degli atti di deposito e non sulle copie, le quali può dubitarsi che siano pur contemplate da questo articolo.

CAPITOLO II. — *Art. 24 della legge.*

*Art. 26 del progetto.*

Le progettate modificazioni sono una conseguenza necessaria delle variazioni proposte nella divisione delle materie, e sono anco dirette a coordinare, come è stato fatto nei precedenti, la disposizione del presente articolo con quelle della legge 14 settembre 1862 sulle marche da bollo.

*Art. 24, numeri 1 e 2 della legge. — Art. 26, § 1, numeri 1 e 2 del progetto.*

Le variazioni che si riscontrano in principio di questo paragrafo non hanno bisogno di particolare spiegazione, poichè sono richieste dal sistema più semplice che si vorrebbe adottato quanto alla classificazione delle materie.

La modificazione dell'alinea è diretta ad eliminare i dubbi che faceva sorgere la locuzione della legge. Il bollo per gli atti giudiziari è di lire 1 20, o di centesimi 50, e non poteva mai trovare applicazione la tassa di bollo di lire 1. Siccome poi la tassa di lire 1 20 supera quella indicata per la carta della dimensione da 14 a 20 decimetri, parve necessario di estendere la facoltà del bollo straordinario per gli atti indicati fino a quest'ultima dimensione.

*Numero 5 della legge. — Numero 3 del progetto.*

L'aggiunta si connette alla progettata esenzione dall'obbligo della registrazione per gli atti di protesto cambiario, e la misura della tassa corrisponde al compenso dovuto all'erario per la perdita della tassa di registro.

\* *Numeri 4 e 5 del progetto.*

La proposta del n° 4 è resa necessaria dall'assoluta inconciliabilità delle disposizioni della legge civile vigente in alcune provincie del regno con quelle portate

dal n° 29, § 4, articolo 23 della legge attuale sul bollo. Il notaio è obbligato, a pena di nullità, di scrivere l'atto di consegna di un testamento segreto sull'involto sigillato che lo contiene. Non può quindi tenersi responsabile di contravvenzione se quell'atto sia scritto sopra un involto formato in carta libera, o con bollo inferiore, e frattanto la disposizione della legge sul bollo rimane ineseguita. Col temperamento proposto di ammettere quegli atti al bollo straordinario sarebbe tolta ogni difficoltà.

La disposizione poi che forma oggetto del n° 5 è intesa a facilitare l'applicazione della legge sul bollo agli atti della specie indicata in quelle provincie nelle quali dalla legge civile è consentito che le procure possono farsi in forma di lettera.

*Numero 3 della legge. — Numero 6 del progetto.*

Si è proposto di eliminare dal testo l'indicazione delle licenze perchè forma duplicazione e contraddizione con le disposizioni di che al successivo n° 8, fra le quali sono appunto comprese le licenze.

*Numero 10 del progetto.*

I motivi della proposta aggiunta sono indicati al n° 5 dell'articolo 25. Si è poi voluto con la dichiarazione, a tempo determinato, escludere il dubbio che la locuzione generica della legge attuale ha fatto nascere, essendo stato ritenuto che tutti indistintamente gli avvisi per vendite, anco quando non risultava di vera e propria licitazione, fossero soggetti alla tassa di centesimi 50.

*Numero 11 del progetto.*

Si è creduto di ammettere questi atti al bollo straordinario per una maggiore facilitazione e speditezza nella loro compilazione e consegna, ora che può scontarsi la tassa con l'apposizione della marca da bollo. Oltre a ciò si è considerato che alcuni di questi certificati sono esenti dal bollo e non può in alcun caso esservi danno o pericolo di perdita per l'erario, dacchè occorre che siano sempre prodotti ad un'autorità od ufficio pubblico.

*Art. 24, numero 10 della legge.*

La soppressione del numero 10 della legge fu consigliata dalla considerazione che gli stampati ivi indi-

(190) cati erano implicitamente compresi nelle disposizioni del precedente numero 8.

*Numero 11 della legge. — Numeri 14 e 15 del progetto.*

La divisione nei due numeri indicati delle disposizioni contenute nel numero 11 della legge, è resa necessaria per distinguere i registri a madre e figlia, ai quali la marca da bollo dev'essere apposta dall'ufficio del registro, dalle altre carte per cui la marca può essere applicata dagli interessati.

*Numero 13 della legge. — Numero 17 del progetto.*

Si è proposto di sottrarre all'obbligo del bollo i repertori degli ufficiali dell'ordine giudiziario. Questi funzionari sono ora nella maggior parte del regno retribuiti a stipendio fisso, e non potendosi altrimenti far sopportare ad essi la spesa del bollo per il repertorio, dev'esser posta a carico del Governo con un inutile e complicato giro dei fondi di cassa.

Questa modificazione richiede la divisione ne' due numeri 17 e 18 delle disposizioni dell'articolo 13. Si è poi proposto di limitare l'obbligo del bollo ai soli registri delle produzioni dei tribunali collegiali, perchè in fatto le leggi speciali ne stabiliscono l'esenzione nelle giudicature di mandamento.

*Numero 19 del progetto.*

I registri degli uffizi delle ipoteche sono indubbiamente fra i documenti pubblici quelli che hanno una importanza grandissima, essendo destinati a far fede dell'esistenza del vincolo che viene imposto sugli immobili. Non può quindi comprendersi come la legge attuale, mentre aveva assoggettato a tassa documenti di assai minore importanza, e senza carattere di autenticità, non avesse poi colpito i registri delle formalità ipotecarie.

E questa esenzione rimane ancor più inconcepibile se si consideri che, eccettuata la Lombardia, in tutte le altre provincie i registri ipotecari erano soggetti ad una tassa più grave di quella che per riparare ad un vuoto evidente della legge attuale si sarebbe ora proposta.

Oltre all'espresso considerazioni, giova riflettere che il carico di questa tassa non può considerarsi gravoso, perchè la tassa di un medesimo foglio può in molti casi esser ripartita fra diversi contribuenti.

Questa disposizione procurerà un discreto aumento di prodotto all'erario che non sarà certo inferiore di lire 225,000 annue.

*Numero 31 del progetto.*

Anche i registri e gli scritti indicati nel numero 21 di cui si propone l'aggiunta erano nella maggior parte delle provincie del regno soggetti alla tassa di bollo prima dell'emanazione della legge attuale. Gli agenti dell'amministrazione sono stati concordi in questa parte a proporre che la tassa venga ristabilita.

Questa imposta non potrebbe riuscire nè vessatoria, nè grave, perchè il corpo morale destinato a corrispondere la ripartirebbe sulla massa de'contribuenti. È questo d'altronde uno de' pochi mezzi che si avrebbero per procurare un aumento di prodotto che si presume non possa esser minore di seicento mila lire.

*Numero 19 della legge. — Numero 26 del progetto.*

Veggansi i motivi della progettata sostituzione al numero 20 dell'articolo 23 della legge.

*Numero 20 della legge. — Numero 27 del progetto.*

È evidente che anche gl'istituti di credito possono essere obbligati a tenere i registri indicati nella disposizione.

*Numero 21 della legge. — Numero 28 del progetto.*

Scopo della variazione sarebbe quello di rendere più chiara la locuzione, giacchè la parola *bolle* non ha lo stesso significato nelle diverse provincie del regno d'Italia.

*Numero 29 del progetto.*

Ritenuta la necessità di procurare un aumento considerevole nel prodotto di questa imposta, non può trascurarsi di comprendere fra gli atti sottoposti a tassa quelli che sono indicati nel numero di cui si propone l'aggiunta. Si osserva che il carico della tassa venendo ad essere ripartito fra molti contribuenti deve riuscire meno gravoso; e ad ogni modo è sembrato che per ottenere il desiderato aumento fosse opportuno d'estendere la tassa a quelle categorie di atti che per la loro speciale natura e perchè emanano da pubbliche amministrazioni non possono sfuggire all'imposta.

Da questa disposizione si spera un aumento annuo di prodotto di circa lire 1,200,000.

(190)

*Numero 22 della legge. — Numero 30 del progetto.*

Con la proposta aggiunta si volle precisare meglio quali siano gli affissi dell'autorità che godono l'esenzione, e togliere le incertezze che si sono manifestate nell'interpretazione di quest'articolo.

*Numero 23 della legge. — Numero 31 del progetto.*

È indispensabile mantenere una eguale locuzione allorchè si tratta di documenti indicati in altre parti della legge; ed è opportuno di togliere con la specificazione delle tasse una inutile ripetizione non confacente alla semplicità della disposizione.

Era poi necessario di indicare i conti e le fatture quietanzate di cui si è proposta la tassazione con bollo proporzionale.

TITOLO III. — *Art. 25 della legge. — Art. 27 del progetto.*

Le proposte variazioni sono dirette unicamente a maggior chiarezza di locuzione.

*Numero 1 della legge. — Numero 1 del progetto.*

La eliminazione è coerente al proposto sistema di comprendere fra gli atti esenti da tassa in modo assoluto quelli concernenti le elezioni politiche ed amministrative. La ragione della proposta esenzione deriva dalla riconosciuta convenienza di non assoggettare a veruna imposta gli atti che debbono servire all'esercizio di uno de' più preziosi diritti dei cittadini.

*Numero 2 della legge. — Numero 2 del progetto.*

Per la medesima ragione accennata di sopra si è proposto di togliere dalla disposizione gli scritti riguardanti il servizio della guardia nazionale, comprendendoli fra quelli esenti in modo assoluto dalla tassa.

*Numero 3 della legge. — Numero 3 del progetto.*

L'assoggettare al bollo gli atti e scritti contemplati in questo numero quando la tassa debba esser pagata con i danari dello Stato si risolverebbe in un inutile e complicato giro di fondi.

*Numero 4 della legge. — Numero 4 del progetto.*

Sembra affatto superflua la designazione degli avvisi, i quali non essendo contemplati per una tassa dai

precedenti articoli, sono necessariamente compresi nella generale designazione di che al successivo n° 30.

La eliminazione della disposizione riguardante le quietanze e le bollette per il pagamento delle contribuzioni nell'interesse delle provincie e dei comuni è giustificata dall'aggiunta proposta al n° 29 del precedente articolo.

E quanto agli atti di esecuzione la esenzione non appariva appoggiata da verun motivo plausibile, risolvendosi in un beneficio che nella maggior parte dei casi cade a vantaggio de' meno meritevoli. Gli atti di esecuzione nell'interesse dello Stato continuerebbero però a farsi in carta libera in forza delle disposizioni del successivo articolo 30.

Del resto, quanto agli atti d'esecuzione nell'interesse dello Stato si osserva che essendo ammessa la ripetizione del diritto di bollo sulle ingiunzioni che sono il primo atto iniziativo dell'esecuzione, manca affatto la ragione per cui la stessa ripetizione non debb'aver luogo per gli atti che ne sono la prosecuzione ed il compimento.

Questa modificazione arrecherà altresì un aumento di prodotto di più che lire 120,000 annue.

*Numero 6 della legge. — Numero 6 del progetto.*

Senza la proposta aggiunta la generale esenzione accordata con questo articolo sarebbe in contraddizione con i principii che informano la legge.

*Numeri 13 e 14 della legge. — Numeri 13 e 14 del progetto.*

L'esenzione proposta per gli atti e scritti riguardanti il servizio della guardia nazionale giustifica la proposta eliminazione. Le altre modificazioni ai due numeri di sopra citati sono dirette a togliere ogni incertezza sulla vera portata della disposizione.

*Numero 16 della legge. — Numero 16 del progetto.*

La proposta eliminazione è motivata dalla considerazione che gli attestati di che tratta la legge sono contemplati per la esenzione fra le disposizioni generali del precedente n° 8.

*Numero 17 della legge. — Numero 17 del progetto.*

L'aggiunta serve alla correzione d'un errore materiale occorso nella stampa.



(190)

*Numero 19 della legge. — Numero 19 del progetto.*

È conveniente di porre in armonia le disposizioni di questo numero con i diversi principii che si vorrebbero adottare quanto agli atti in materia penale, e con le variazioni che in conseguenza hanno dovuto proporsi ne' successivi articoli.

*Numero 20 della legge. — Numero 20 del progetto.*

Come atti in materia penale erano già esenti in forza delle disposizioni del numero precedente. Non poteva poi comprendersi come le requisitorie del Pubblico Ministero fossero presentate da parti private. La proposta modificazione non ha quindi altro oggetto che quello di fare che la disposizione non riuscisse in nessuna parte oziosa, e fosse in tutto più esatta.

*Numero 21 della legge.*

La soppressione di questo numero è una conseguenza della proposta di assoggettare alla tassa gli atti che vi erano designati.

*Numeri 22, 23 e 26 della legge. — Numeri 21, 22 e 24 del progetto.*

Aggiunte e modificazioni esclusivamente dirette a rendere più chiara e precisa la locuzione.

*Numero 24 della legge. — Numero 23 del progetto.*

Modificazione resa necessaria dalla proposta tassazione dei conti e fatture quietanzate.

*Numero 26 della legge. — Numero 25 del progetto.*

Ammessa la esenzione dall'obbligo del bollo per i certificati da prodursi per il pagamento delle pensioni inferiori a lire 500, parve opportuno di estenderla ai documenti che debbono esser presentati alla Corte dei conti per ottenere la liquidazione delle pensioni di qualunque somma, trattandosi di un giudizio e di un procedimento affatto speciali. \*

*Numeri 30, 31 e 32 della legge. — Numeri 29, 30 e 31 del progetto.*

La trasposizione di questo numero conferisce al migliore ordinamento delle disposizioni diverse contenute nell'articolo. È poi opportuno che rimanga ultimo quel numero che designa in genere gli atti non contemplati nei due articoli precedenti.

*Art. 26 della legge. — Art. 28 del progetto.*

(190)

La modificazione proposta ha per oggetto di render più chiara e precisa la locuzione.

TITOLO V. — *Art. 27 della legge.* — TITOLO IV. \*

*Art. 29 del progetto.*

Conseguenza della fusione delle disposizioni delle due leggi sul bollo e sulle marche da bollo.

Riguardo poi alla aggiunta fatta al paragrafo terzo, essa era indispensabile per riparare ad una lacuna che esiste nella legge rapporto agli atti pei quali la tassa di bollo tien luogo di quella di registro. Gli atti della specie indicata, provenienti dall'estero, sono essi pure esenti dal registro, ma assoggettati quali sono dalla legge al semplice bollo, secondo la dimensione della carta, non possono presentare quel giusto compenso della esenzione che il tesoro ricava dalla maggior tassa di bollo stabilita per i consimili atti fatti nello Stato.

TITOLO VI. — *Art. 28 della legge.* — TITOLO V.

*Art. 30 del progetto.*

La soppressione del 1° e 3° numero di questo articolo è indispensabile se si adotta l'assoluta esenzione dall'obbligo del bollo per gli atti in materia penale, ed è pur suggerita dal diverso ordinamento delle disposizioni della legge, che non consente di comprendere in questo articolo gli atti della specie.

Si propone di aggiungere la parola *procedimento* per comprendere nell'obbligo del successivo pagamento della tassa di bollo non solo i veri e propri atti delle cause, ma quelli ancora che sono unicamente preparatorii o preliminari.

Del resto, a meglio determinare questo concetto servono l'alinea che si propone di aggiungere, e la disposizione che in esso si contiene, la opportunità della quale fu già dimostrata in principio di questo rapporto.

*Art. 29 della legge. — Art. 31 del progetto.*

La progettata modificazione e la soppressione del 2° alinea di questo articolo, sono intese a coordinare la disposizione con le variazioni precedentemente proposte, ed in ispecie con quelle di che all'articolo 28.

E quanto alla soppressione dell'ultimo alinea essa è giustificata dal trasporto della relativa disposizione nell'articolo che tratta delle esenzioni assolute, ov'è sembrato che trovasse sede più opportuna.

*Art. 32 del progetto, numeri 1 e 2.*

La esenzione assoluta stata proposta per gli atti indicati in questi numeri è stata precedentemente motivata.

*Numeri 3, 4 e 5 del progetto.*

Gli atti indicati nei di contro numeri erano già contemplati per l'esenzione, e furono compresi in questo articolo come in sede più opportuna.

Al n° 5 si sono aggiunti gli atti di esecuzione perchè, essendo essi il completamento del precetto ingiuntivo, sembrava giusto che dovessero godere del favore medesimo accordato alle ingiunzioni per somme non eccedenti le lire 20.

*Numero 6 del progetto.*

Doveva necessariamente proporsi l'esenzione assoluta de' passaporti dall'obbligo del bollo per porre in armonia le disposizioni della presente legge con quelle che prescrivono per quei documenti l'applicazione di una marca speciale nella quale s'intende compresa anco la tassa di bollo.

*Art. 31 della legge.*

Fu trasportato al n° 3 dell'articolo precedente.

*Art. 32 della legge. — Art. 34, n° 2 del progetto.*

L'aggiunta di questo numero era resa necessaria dopo che fu proposto di assoggettare al bollo le deliberazioni delle comunità ed altri corpi amministrati, e specialmente per quelle deliberazioni che in alcune provincie del regno sono trascritte sopra appositi registri.

*Art. 32, n° 17 della legge. — Art. 34, n° 18 del progetto.*

La modificazione è diretta a rendere più chiara la disposizione e spiegarne il senso secondo il concetto della Giunta del Senato, che l'avea proposta.

*Art. 33 della legge. — Art. 35 del progetto.*

Le proposte variazioni tendono ad impedire che si rinnovino le molte questioni sollevatesi circa al modo di procedere nel caso di contravvenzioni, cioè se debba procedersi in via civile, ovvero in via penale.

*Art. 34 della legge. — Art. 36, n° 4 e 5 del progetto.*

Malgrado le più diligenti premure per assicurare la esecuzione delle disposizioni della legge sul bollo quanto agli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico, si è dovuto riconoscere che la legge in questa parte non è generalmente osservata. E siccome il difetto deriva necessariamente da che, secondo le prescrizioni della legge, non può procedersi che sorprendendo sul fatto l'affissore, il quale per lo più non è che un mandatario che non presenta veruna garanzia, si è creduto che fosse indispensabile di avvisare ai mezzi di riparare a questo gravissimo inconveniente estendendo la responsabilità della contravvenzione. Si ha fondato motivo di ritenere che dalla regolare esecuzione della legge si otterrebbe in questa sola parte un considerevole aumento di prodotto non certo inferiore a lire 720,000.

Ad ogni modo e quand'anche non vi fosse speranza di aumento, occorrerebbe o abbandonare questa speciale imposta o circondare la disposizione di tutte le garanzie che valessero a rimuovere il pericolo di vederla, come ora accade, pubblicamente ed impunemente trasgrédita.

Non è accennato nell'aggiunta proposta che sia ammessa la prova in contrario, ma questa condizione è naturalmente sottintesa.

*Art. 38 della legge. — Art. 40, 1°, 2° e 3° alinea del progetto.*

Le modificazioni proposte ai di contro alinea sono conseguenza del variato sistema di esazione della tassa di bollo dopo l'introduzione delle marche:

*Art. 39 della legge. — Art. 41 del progetto.*

La soppressione dell'ultima parte dell'articolo 39 è giustificata da che risulta evidente che non vi può essere supplemento di tassa se non vi è impiego di carta con un bollo inferiore di quello prescritto.

*Art. 43 della legge. — Art. 45 del progetto.*

Si sono soppressi i n° 3 e 4 di questo articolo, non sembrando giusto che la pena comminata a carico degli uscieri, curseri, serventi e messi, i quali debbono certamente essere in grado di conoscere le disposizioni della legge che riguardano gli atti del loro ufficio,

(190)

fosse minore di quella stabilita al n° 6 a carico dei privati.

Il lamentato minore prodotto delle tasse di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio dipende certamente dall'inosservanza della legge rispetto a quei documenti, e l'esperienza ha dimostrato che la soverchia mitezza delle penalità sancite per questo genere di contravvenzioni, è la principale delle cause per cui la legge non riceve esecuzione.

La pena ora proposta sarebbe la metà di quella stabilita dalla legge sarda del 9 settembre 1854, e dalla legge napoletana del 2 gennaio 1820.

Sarebbe inferiore dell'1 per 100 di quella stabilita dalle leggi sul bollo del 1° gennaio 1818 e 2 dicembre 1819 che vigevano nelle provincie di Modena e di Parma, le quali stabilivano inoltre un minimo di lire 30 per queste contravvenzioni.

Sarebbe all'incontro superiore dell'1 per 100 a quella determinata dalla legge del 29 dicembre 1829 che vigeva nelle provincie già soggette al Governo pontificio, e supererebbe in complesso anche la multa portata dalla legge 9 febbraio 1850 che era in vigore nelle provincie lombarde.

Si sarebbe quindi creduto opportuno e conveniente sotto ogni rapporto di duplicare la misura della pena stabilita dalla legge, con che d'altronde non si è fatto che attenersi alla media delle diverse pene comminate dalle leggi già vigenti nelle varie provincie del regno; media che sarebbe inoltre inferiore dell'1 per 100 della penalità determinata per queste contravvenzioni dalla legge francese.

Per maggiore semplicità e chiarezza si sono riunite in un solo numero le disposizioni riguardanti i distributori e venditori di carta bollata.

*Art. 45 della legge. — Articoli 47, 48 e 49 del progetto.*

Una delle maggiori lacune che fu riconosciuta esistere nella legge fino dai primordi della sua attivazione, si è la mancanza della determinazione delle pene per i reati previsti dall'articolo 45.

Quell'articolo infatti si riferisce, quanto alle pene, ai termini della legge penale; ma il Codice penale del 30 novembre 1859, oggi in vigore nella maggior parte delle provincie del regno, mentre contempla i reati per le contraffazioni o falsificazioni dei francobolli postali e dei marchi dell'oro e dell'argento, e deter-

mina le pene ad essi applicabili, non accenna punto, nè direttamente, nè indirettamente, ai reati per la falsificazione delle filigrane, della carta bollata e delle marche da bollo, e per la detenzione di questi oggetti falsificati.

La ragione del vuoto che in proposito si riscontra nel Codice penale sardo pare che si possa con fondamento desumere da che nella legge sul bollo del 9 settembre 1854 erano stabilite le pene per i reati della specie.

Comunque sia però, le conseguenze dell'accennato difetto non hanno tardato a manifestarsi. Infatti, con sentenza della Corte di appello di Milano del 9 aprile 1863, che l'amministrazione demaniale dovè riconoscere inappuntabile, fu dichiarato non farsi luogo ad applicazione di pena contro certo Berrini Giuseppe, riconosciuto detentore di carta bollata falsificata. Altri casi di falsificazione di bollo e di filigrane si sono inoltre verificati in diverse parti del regno. Sono ora in corso vari procedimenti per questi reati; ma si teme grandemente che possano riuscire favorevoli agli imputati con gravissimo danno dell'erario e della pubblica moralità.

È quindi di assoluta urgenza, dacchè non si è finora presentata l'occasione di fare le opportune aggiunte al Codice penale, di riparare a questa lacuna così importante della legge, ed a ciò tende la proposta modificazione dell'articolo 45.

Nel proporre la determinazione delle pene, si sono seguite le norme dettate dal citato Codice per i reati di falsificazione di francobolli postali e di detenzione di francobolli falsificati.

#### *Art. 50 del progetto.*

L'articolo 21 della legge sulle tasse ipotecarie, che fu pubblicata posteriormente alla legge sul bollo, contiene una disposizione speciale circa alla carta bollata da impiegarsi in alcune provincie per i documenti indicati nell'articolo di cui si propone l'aggiunta.

Tale disposizione era diretta a pareggiare fra i contribuenti delle diverse provincie la spesa per la spedizione dei documenti ipotecari; ma si dovè riconoscere che il bollo a lire 1 non era sufficiente a ciò, mentre potendosi trascrivere sopra un solo foglio due o più iscrizioni, i soli 50 centesimi di aumento di tassa di

(190)

bollo non corrispondono alle 2 o più lire a cui rilevano gli emolumenti dei conservatori in quelle provincie in cui essi sono stabiliti.

Pare quindi opportuno non solo di fare la proposta aggiunta onde non resti abolita la disposizione dell'articolo 21 della legge sulle tasse ipotecarie, ma ancora di aumentare la tassa di bollo per ottenere così quella parità di trattamento che fu l'unico scopo di quella eccezionale disposizione.

*Art. 46 della legge. — Art. 51 del progetto.*

Si è proposta questa modificazione per porre in armonia le due leggi del registro e del bollo, quanto alla abrogazione delle disposizioni speciali anteriormente vigenti, ed i motivi di essa sono già indicati nella relazione sul progetto che riguarda la legge sul registro.

Signori! Dalla rapida esposizione delle molte, varie ed importanti modificazioni che contiene il progetto, spero che vi sarete convinti dell'utilità del medesimo.

Conforme io avvertiva fin da principio, il sistema generale della legge del 21 aprile 1862 non rimane in niuna parte alterato; ma migliorata nella forma, sciolta dalle contraddizioni che presentava, ordinata con maggior cura nelle sue disposizioni, la legge medesima potrà meglio adattarsi alle varie forme tuttora vigenti di procedura civile, e funzionare regolarmente.

Io ritengo che senza tema di errare possa calcolarsi a circa cinque milioni l'aumento della rendita che col mezzo delle proposte modificazioni potrà immediatamente ottenersi da questa imposta. A giustificare una tale previsione, vi presento de' prospetti statistici che servono in parte di appoggio ai calcoli che a quest'oggetto furono istituiti.

Giova del resto avvertire che questo genere particolare d'imposizioni è suscettibile di un progressivo considerevole accrescimento, e che il giudizio che volesse avventurarsi sulle risultanze ottenute in un breve periodo di tempo, ed in condizioni affatto eccezionali, sarebbe evidentemente erroneo.

In Francia, ove il prodotto delle tasse di bollo e registro formano una parte assai importante delle pubbliche entrate, si ha un esempio che mirabilmente giustifica l'accennata avvertenza, e che riesce tanto più

valutabile in quanto che le nostre leggi sul bollo e sul registro sono nella massima parte modellate su quelle vigenti nell'impero francese.

Risulta infatti dai rapporti ufficiali da me esaminati che nell'anno 1825 la tassa di bollo produsse in Francia la complessiva somma di 27 milioni e mezzo e che nel bilancio presuntivo dell'anno 1865 figura per una rendita di 75 milioni.

È vero che la legge dall'anno 1825 ha subite alcune modificazioni, e che le tasse sono state anche in qualche parte aumentate; ma, tenuto conto di queste circostanze, rimane pur sempre dimostrato il progressivo accrescimento della rendita, il quale può dirsi che stia in ragione dello sviluppo della ricchezza pubblica e dell'abitudine di osservare la legge che viene soltanto dal tempo.

Parmi pertanto che si abbia ogni miglior fondamento per ritenere che anco fra noi si otterranno risultati ugualmente favorevoli, in ispecie quando saranno completamente unificate le leggi civili, e i vari sistemi di amministrazione, e la ricchezza nazionale sarà maggiormente sviluppata.

Convinto della necessità di provvedere alla completa sistemazione della finanza, che nelle attuali condizioni d'Italia dev'essere una delle maggiori e più urgenti nostre cure, io confido, o signori, che vorrete approvare il presente progetto, considerandolo come uno de' mezzi che più facilmente e più presto può condurci al divisato scopo.



## VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio, e per volontà della nazione

## RE D'ITALIA

## I.

## Art. 2.

Si fa uso di atti e scritti:

- 1° Quando si presentano (*come nella legge*).
- 2° Quando si presentano (*come nella legge*).
- 3° Quando s'inseriscono (*come nella legge*).

Degli atti e scritti provenienti dall'estero, quando sieno tali che nello Stato dovrebbero essere fatti in carta bollata, si fa uso inoltre allorchè si presentano ad un funzionario o ad un ufficio pubblico, o in qualunque modo se ne effettui la consegna o trasmissione anco tra privati.

## II.

## Art. 3.

La tassa di bollo si corrisponde in due modi: ordinario e straordinario.

Si corrisponde in modo ordinario impiegando la carta filigranata e bollata che si vende per conto dello Stato.

Si corrisponde in modo straordinario applicando sopra ogni altra specie di carta le marche da bollo, o con l'impressione di un bollo speciale, o mediante il visto per bollo.

## III.

## Art. 4.

La carta filigranata che si vende per conto dello Stato è di due specie, cioè quella destinata per gli

scritti ed atti civili, giudiciali ed amministrativi, e quella da impiegarsi per le cambiali ed altri effetti o ricapiti di commercio.

(190)

## IV.

## Art. 6.

La carta per le cambiali, effetti, o ricapiti di commercio ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 105, e la larghezza di millimetri 250.

## V.

## Art. 7.

La tassa di bollo è proporzionale o fissa.

La proporzionale colpisce le lettere di cambio, i biglietti a ordine, i mandati o vaglia, le delegazioni di pagamento, gli ordini, in derrate ed altri effetti o ricapiti di commercio tratti nello Stato, quelli tratti all'estero, se pagabili nello Stato, od anche quando sono semplicemente presentati, consegnati, trasmessi, accettati, quietanzati, girati, muniti d'avallo, od altrimenti negoziati nel regno. Colpisce parimente le note, fatture, o conti quietanzati dei negozianti o esercenti professioni, arti e mestieri.

La fissa colpisce tutti gli altri atti e scritti.

## VI.

## Art. 8.

Le copie, le seconde, le terze, ed ulteriori di cambio saranno soggette al *visto* per bollo, senza pagamento di tassa, allorchè la loro presentazione venga fatta insieme ad una dichiarazione spedita in carta libera dal ricevitore del bollo comprovante il fatto pagamento; ovvero insieme ad una delle copie debitamente bollata o vidimata per bollo.

I documenti che si presenteranno per giustificare il pagamento della tassa proporzionale, dovranno essere concordi in ogni parte col duplicato sul quale viene richiesta l'apposizione del *visto* per bollo senza pagamento di tassa.

Quando però la prima lettera di cambio e quella per duplicato sono poste in circolazione e negoziate separatamente nello Stato, il duplicato è sempre soggetto ad una distinta tassa proporzionale.

Non soggiacciono a particolare applicazione di bollo le aggiunte fatte alle cambiali od agli altri effetti o ricapiti di commercio per iscrivervi girate, accettazioni, avalli o altre simili dichiarazioni.

(190)

È proibito alle banche, alle società, agli stabilimenti pubblici, ai negozianti ed a tutti coloro che fanno cambiali od effetti negoziabili d'incassare o far incassare per loro conto o per conto altrui, anche nel caso non venga spedita quietanza, le somme risultanti dalle cambiali o dagli effetti negoziabili non muniti di bollo o della marca relativa.

## VII.

Art. 9.

Il prezzo della carta fabbricata per conto dello Stato è stabilito per ciascun foglio, come segue:

*Carta per gli atti civili, giudiziari ed amministrativi col bollo a tasa fissa.*

Secondo la sua destinazione, come in appresso . . . . .	}	L. 0 50
		» 1 »
		» 1 20
		» 2 »

*Carta di commercio col bollo a tasa proporzionale.*

Cambiali ed altri effetti o ricapiti di commercio, conti, o fatture quietanzate sino a lire 300.	L. 0 15
Da oltre le lire 300 alle lire 500 . . . . .	» 0 25
Da oltre le lire 500 alle lire 1000* . . . . .	» 0 50

## VIII.

Art. 10.

Le tasse di bollo straordinario sono stabilite per ciascun foglio, come segue:

*In ragione della dimensione.*

Fino alla dimensione (come nella legge).

*In ragione delle somme e dei valori.*

Cambiali ed altri effetti negoziabili, conti o fatture quietanzati (come nella legge).

Sono inoltre stabilite le seguenti tasse di bollo straordinario applicabili nei casi previsti dalla legge.

A . . . . .	L. 0 05
A . . . . .	» 0 25
A . . . . .	» 0 50
A . . . . .	» 1 »
A . . . . .	» 1 20
A . . . . .	» 2 »
A . . . . .	» 3 »

## IX.

## Art. 12.

Un regolamento approvato con reale decreto determina la forma e gli altri caratteri distintivi dei bolli tanto ordinari che straordinari, delle marche da bollo e della carta bollata filigranata che si vende per conto dello Stato.

## X.

Art. 13, *corrisponde all'articolo 16 della legge.*

Lo spaccio della carta bollata e delle marche da bollo a tassa fissa non potrà farsi da altre persone, se non da quelle designate dall'amministrazione delle finanze, mediante la retribuzione che sarà determinata dai regolamenti e nella somma stanziata negli annui bilanci dello Stato.

## XI.

Art. 14, *corrisponde all'articolo 13 della legge.*

Per gli atti e scritti per i quali non è obbligatorio l'impiego di carta filigranata, la tassa di bollo è corrisposta mediante l'apposizione delle marche da bollo, ad esclusione dei registri ipotecari, dei titoli del debito pubblico dello Stato, e dei libri e registri di commercio contemplati dai numeri 19, 25 e 27 dell'articolo 26, i quali devono essere sottoposti al bollo straordinario.

Per le cambiali però e per gli effetti e ricapiti di commercio fino a lire mille, è facoltativo l'impiego della carta filigranata o delle marche da bollo.

In mancanza del bollo straordinario o per insufficienza delle marche da bollo si supplirà col *visto* per bollo.

Sarà in facoltà dell'amministrazione, sulla domanda delle società, di permettere l'apposizione del bollo straordinario o del *visto* per bollo, invece delle marche da bollo, ai registri, atti e scritti indicati al numero 24 dell'articolo 26.

## XII.

Art. 15, *corrisponde all'articolo 17 della legge.*

L'applicazione del bollo straordinario e delle marche da bollo con tassa proporzionale, alle cambiali ed agli effetti e ricapiti di commercio e l'apposizione del *visto* per bollo è affidata ad uffici stabiliti con decreto ministeriale, nella forma e colle cautele prescritte da apposito regolamento.

## XIII.

Art. 16, *corrisponde all'articolo 2 della legge 14 settembre 1862.*

L'apposizione delle marche da bollo a tassa fissa e di quelle a tassa proporzionale sui conti o fatture quietanzati sarà eseguita o direttamente dalle persone che sono tenute al pagamento della tassa o altri interessati, o a loro richiesta dagli uffizi accennati nell'articolo precedente.

Dovranno però, sempre essere applicate dai detti uffizi le marche da bollo a tassa fissa sui registri, atti e scritti, di cui ai numeri 14, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29 e 31 dell'articolo 26 della presente legge, e a tutti indistintamente i libri e registri a madre e figlia.

## XIV.

Art. 17, *corrisponde all'articolo 3 della legge 14 settembre 1862.*

Agli atti e scritti che per il disposto di detto articolo 26 debbono essere sottoposti al bollo prima della loro sottoscrizione, la marca dovrà essere posta prima che siano firmati.

La marca, se è apposta dall'uffizio, sarà applicata in qualunque parte del foglio, ed annullata mediante la sovrapposizione del bollo a ciò destinato.

« Nei registri a madre e figlia la marca sarà applicata ad ogni bolletta figlia in prossimità della linea di separazione della bolletta madre, per modo che il bollo di annullamento rimanga impresso in parte sulla bolletta madre. »

Se la marca è apposta dal debitore della tassa di bollo, dovrà applicarsi in fine dell'atto o dello scritto, in guisa che la data di questo rimanga in tutto od in parte scritta orizzontalmente sulla marca.

Nel caso in cui l'atto o scritto non richieda la data o debba essere altrove collocata, essa dovrà scriversi o ripetersi al fine dell'atto o dello scritto in modo che passi orizzontalmente sulla marca.

La firma sarà posta immediatamente dopo.

« Non si potrà supplire con una stampiglia, nè in altro modo alla scritturazione che serve di annullamento alla marca da bollo, nè scrivere sopra la medesima più di una linea.

« Le marche da bollo applicate agli stampati che si affiggono al pubblico potranno annullarsi, imprimendo sulle medesime una parte dello stampato che si affigge. »

## XV.

Art. 18, *corrisponde all'articolo 4 della legge 14 settembre 1862.*

Se l'atto o scritto (*come all'articolo 4 di detta legge*).

## XVI.

Art. 19, *articolo 5 della legge 14 settembre 1862.*

Agli atti e scritti che in conformità del disposto degli articoli 27 e 29 della presente legge, debbono essere bollati prima di farne uso, ed agli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico, le marche saranno applicate sopra la prima pagina di ciascun foglio.

Se l'applicazione si farà dall'ufficio, sarà annullata nel modo avanti prescritto.

Se si farà dal debitore della tassa di bollo o da altri interessati, la marca dovrà contenere, o scritta o stampata, la data della sua apposizione, salvo quanto è disposto nell'articolo 18 relativamente agli stampati che si affiggono al pubblico.

## XVII.

Art. 20, *articoli 14 e 15 della legge.*

Non si può eccedere il numero delle linee tracciate a termini dell'articolo 5, o scrivere fuori delle medesime o nel margine ivi prescritto.

Questa disposizione non è applicabile agli atti e scritti riprodotti colla stampa o colla litografia; però ogni foglio intiero stampato o litografato non potrà contenere più di centoventi linee.

## XVIII.

Art. 21, *corrisponde agli articoli 18 e 19 della legge, ed all'articolo 6 della legge 14 settembre 1862.*

È proibito:

1° Di scrivere sull'impronta del bollo o della marca da bollo, salvo quanto è disposto dall'articolo 19;

2° Di far uso di qualunque specie di carta che presenti alterazione nel bollo, nella filigrana, o nella dimensione;

3° Di applicare la marca non intiera o composta di

(190)

parti di una o diverse marche, ovvero di marche che portano tracce di precedente uso;

4° Di fare uso di carta o di marche da bollo di prezzo inferiore alla tassa di bollo dovuta;

5° Di fare uso di carta con bollo straordinario, o con marca da bollo, per gli atti e scritti, per i quali è esclusivamente obbligatorio l'impiego di carta filigranata;

6° Di apporre la marca in luogo diverso da quello prescritto, e senza l'osservanza delle speciali disposizioni della presente legge;

7° Di supplire all'insufficienza del bollo ordinario con l'applicazione di marche da bollo.

## XIX.

Art. 24, articolo 22 della legge.

Nessun giudice..... (come nella legge).

Quando l'atto..... (come nella legge).

È pure proibito..... (come nella legge).

Si eccettuano dalle disposizioni di questo articolo i casi di procedimenti criminali e di materiale descrizione di atti negli inventari, o in altri atti conservatori.

(Si sopprime l'ultimo alinea dell'articolo 22 della legge.)

## XX.

## TITOLO II.

Degli atti e scritti soggetti a bollo fino dalla loro origine.

## CAPO I.

Degli atti e scritti per i quali è obbligatorio l'uso della carta filigranata col bollo ordinario.

Art. 25, articolo 23 della legge.

È obbligatorio l'uso delle seguenti specie di carta filigranata col bollo ordinario per la formazione degli atti e scritti indicati nel presente articolo.

§ I. — Saranno scritti sulla carta a centesimi cinquanta:

1° Le procure per comparire avanti i giudici di mandamento o pretori e conciliatori, qualunque sia la loro forma;

2° Gli atti sì per originale che per copia nei procedimenti in materia contenziosa o di volontaria giuris-

dizione di competenza dei giudici di mandamento, pretori o conciliatori, escluse le copie delle sentenze;

3° Gli originali e le copie degli atti celebrati od autenticati dai segretari, cancellieri od altri funzionari giudiziari od amministrativi, esclusi però gli atti e scritti che contengono contratti e quelli indicati ai numeri 14, 23, 24, 25 e 26 del presente articolo, e 28 e 29 del successivo;

4° .... (come il numero 6 della legge);

5° Gli originali delle notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni che, a termini delle leggi civili e commerciali, debbonsi fare nella *Gazzetta ufficiale* ed in altri giornali destinati per le inserzioni giudiziali.

È proibito agli stampatori.... (come nella legge, sino alla fine dell'alinea).

Essi dovranno.... (come nella legge, sino alla fine dell'alinea);

6°, 7°, 8° (come ai numeri 8, 9, 10 della legge);

9° I certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed altri simili scritti spediti dalle autorità, dalle amministrazioni e dai pubblici uffizi, qualunque sia lo scopo a cui sono diretti, come pure i certificati, dichiarazioni ed attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose e dai ministri di qualsiasi culto, quando sono destinati ad usi civili;

10. Le private scritture portanti consensi convenzionali, obbligazioni, contratti, modificazione o scioglimento di contratti, o liberazioni.

§ II. — Saranno scritti sulla carta da una lira:

11. Gli originali e le copie degli atti notariali, esclusi quelli contemplati ai numeri 1, 26, 28 e 29 del presente articolo, e 3 del successivo articolo 26;

12, 13, 14 (come i numeri 14, 15, 16 della legge);

15. Le copie degli atti, titoli e documenti depositati nei pubblici archivi, in quelli delle amministrazioni dei comuni, e degli altri corpi morali, come pure le copie degli atti, titoli e documenti depositati nelle curie o cancellerie religiose e presso i ministri di qualsiasi culto quando sono destinati ad usi civili;

16. Le copie autentiche degli atti e scritti, i di cui originali non siano ritenuti dai notari segretari e cancellieri:

17. Gli estratti dei libri o registri rilasciati ed autenticati da qualsiasi pubblico ufficiale;

18, 19 (come i numeri 19 e 21 della legge);



(190)

20. Le copie delle sentenze dei giudici di mandamento, pretori o conciliatori spedite in qualunque forma dai segretari, cancellieri ed altri funzionari dell'ordine giudiziario.

§ III. — *Saranno scritti sulla carta da lire una e centesimi venti:*

21. Gli originali e le copie di tutte le sentenze, decreti, atti, deliberazioni e provvedimenti che occorrono nei procedimenti di giurisdizione contenziosa o volontaria, davanti a qualsiasi tribunale collegiale, Consiglio o Corte, firmati da qualsivoglia giudice, arbitro, segretario, cancelliere, avvocato, causidico, usciere o notaio commesso, o dalle parti incominciando dall'atto di citazione o dal ricorso sino al compimento delle cause od all'esecuzione dei provvedimenti anzidetti;

22. .... (come il numero 25 della legge).

§ IV. — *Saranno scritti sulla carta a lire due:*

23. Gli originali e le copie delle procure pure e semplici alle liti e di quelle per deferire, riferire od accettare giuramenti in giudizio, anche fatte per atto notariale, e di quelle speciali per un atto o contratto, ancorchè soggetto alla registrazione, come pure di quelle per intervenire alle deliberazioni dei corpi riconosciuti dalla legge od a quelle dei Consigli di famiglia; gli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori ed ascendenti in favore di discendenti, e del marito a favore della moglie per quegli atti sui quali tale consenso od autorizzazione è dalla legge richiesto.

Le disposizioni di questo numero non sono applicabili alle procure per comparire innanzi i giudici di mandamento, pretori e conciliatori;

24. .... (come il numero 27 della legge);

25. Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze e degli atti contrattuali, contemplati dalla legge sulla procedura civile, eccettuate quelle dei giudici di mandamento, pretori e conciliatori;

26. Gli originali degli atti di presentazione o di deposito dei testamenti segreti.

## XXI.

## CAPO II.

*Atti, scritti e registri per i quali la tassa di bollo può essere corrisposta in modo straordinario.*

Art. 26, articolo 24 della legge.

Per gli atti, scritti e registri compresi in questo articolo, purchè non siano ancora muniti della firma delle parti, nè la firma sia cancellata, o in altro modo alterata, la tassa potrà esser corrisposta per mezzo del bollo straordinario, delle marche da bollo, o del visto per bollo, a norma della disposizione del titolo primo.

I registri ed i libri indicati in questo articolo dovranno assoggettarsi alla formalità del bollo prima che ne sia intrapresa la scritturazione, e i conti o fatture quietanzate prima che sia apposta la firma alla relativa quietanza.

§ I. — *Saranno soggetti alla tassa in ragione della dimensione della carta, a norma dell'articolo 10:*

1. .... (come il numero 1° della legge);
2. .... (come il numero 2° della legge, sino alla fine dell'alinea).

Gli atti e scritti indicati nei due numeri precedenti, i quali siano ad un tempo atti di causa avanti i collegi giudiziari, potranno essere muniti di marca da bollo da lire una e venti centesimi, quantunque la loro dimensione non superi i venti decimetri quadrati.

§ II. — *Saranno soggetti alla tassa di lire tre, senza riguardo alla dimensione della carta:*

3. Gli originali e le copie degli atti di protesto cambiario.

§ III. — *Saranno soggetti alla tassa di lire due, senza riguardo alla dimensione della carta:*

4. Gli originali degli atti di presentazione e deposito dei testamenti segreti, quando, a termini della legge civile, l'atto di deposito debba essere scritto sull'involto esibito dal testatore, e questo involto non sia munito del bollo competente;
5. Gli originali delle procure, consensi ed autorizzazioni indicate dal numero 23 del precedente articolo 25, allorchè sono fatte in forma di lettera.

(190)

§ IV. — *Saranno soggetti alla tassa di lire una, senza riguardo alla dimensione della carta:*

6. I diplomi, le patenti, gli attestati di privativa industriale, i certificati d'iscrizione per gli esercenti professioni, arti liberali, industrie o commercio, e gli altri atti che l'autorità crederà opportuno di emettere o di far rilasciare su carta non filigranata;

7°, 8°, 9° (come i numeri 4, 6, 7 della legge).

§ V. — *Saranno soggetti alla tassa di centesimi cinquanta, senza riguardo alla dimensione della carta:*

10. Gli avvisi d'asta e di licitazione a tempo determinato, sì giudiziaria che volontaria;

11. I certificati di esistenza in vita, e di stato nubile o vedovile;

12, 13 (come i numeri 8 e 9 della legge);

14. Le bollette per quietanze staccate dai registri a madre e figlia, tenuti dalle amministrazioni comunali e provinciali e dagli altri corpi amministrativi od enti morali per somme eccedenti le lire 20;

15. I mandati di pagamento spediti dalle amministrazioni, corpi od enti indicati al precedente numero, egualmente per somme eccedenti le lire 20;

16. .... (come il numero 12 della legge);

17. I repertorii che per legge sono obbligati di tenere i notari, agenti di cambio, sensali, mezzani ed altri pubblici ufficiali, esclusi quelli dell'ordine giudiziario;

18. I registri delle produzioni, i protocolli o fogli di udienza tenuti dai segretari o cancellieri dei tribunali collegiali;

19. I registri degli uffizi di conservazione delle ipoteche, cioè, registro di ordine, di deposito o consegna, quello delle iscrizioni e quello delle trascrizioni;

20. .... (come al numero 14 della legge);

21. Gli originali degli atti e registri delle deliberazioni delle comunità ed altri corpi amministrati, le loro copie ed estratti, escluse le copie che si trasmettono alle autorità superiori per essere munite del visto o dell'approvazione;

22, 23, 24, 25 (come i numeri 15, 16, 17 e 18 della legge);

26. Le fedi di mercanzie imbarcate, i manifesti, le dichiarazioni di avarie ed ogni altro contratto concernente il traffico marittimo.

§ VI. — *Saranno soggetti alla tassa di centesimi venticinque qualunque sia la dimensione della carta:*

27. I libri o registri di commercio che per legge debbono tenere i banchieri, manifattori o commercianti, armatori, spedizionieri, commissari, agenti di cambio, sensali, mezzani, gl'istituti di credito e le società di commercio.

§ VII. — *Saranno soggetti alla tassa di centesimi cinque qualunque sia la dimensione della carta:*

28. Le bollette o dichiarazioni dei pesi pubblici a chiunque appartengano;

29. Le bollette o dichiarazioni relative ai dazi comunali tenuti in economia od appaltati, e le quietanze e le bollette di pagamento delle contribuzioni dirette od indirette delle provincie e dei comuni;

30. Gli stampati o manoscritti qualsiasi che si affiggono al pubblico, che non siano già indicati dal numero 10, § V del presente articolo, esclusi però gli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico per parte delle autorità provinciali o comunali, quando non riguardino l'amministrazione economica o patrimoniale della provincia o della comunità.

§ VIII. — *Saranno soggetti alla tassa proporzionale stabilita dall'articolo 9:*

31. Le cambiali ed altri effetti negoziabili, o ricapiti di commercio, i conti e le fatture quietanzate.

## XXII.

### TITOLO III.

**Degli atti che si possono scrivere su carta libera, ma che debbono essere bollati nei casi previsti dalla legge.**

*Art. 27, articolo 25 della legge.*

I seguenti atti e scritti non saranno soggetti al bollo se non quando occorra di farne uso a termini dei primi tre numeri dell'articolo 2:

1° Gli atti e scritti dei poteri legislativi dello Stato, e le petizioni ai medesimi;

2° Gli scritti riguardanti esclusivamente il servizio civile e militare dello Stato;

3° I registri, atti, scritti e carte nell'interesse esclusivo dello Stato, o quando la tassa di bollo fosse a carico del medesimo;

(190)

4° Le quietanze e le bollette per il pagamento delle contribuzioni dirette ed indirette dello Stato e per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale;

5. .... (come nella legge);

6. Gli atti, documenti.... (come nella legge sino alla parola Governo, aggiungendovi quanto segue): quando tali atti, documenti e scritti non siano soggetti al bollo fino dalla loro origine.

Non si considererà.... (come nella legge, sino al numero 13);

13. Le ricevute dei compensi per trasporti, acquartieramenti militari, e per altre prestazioni allo Stato, alle provincie ed ai comuni stabilite con speciali ordinamenti;

14. Gli atti e scritti prodotti contro la formazione delle liste, elenchi e ruoli concernenti l'ufficio di giurato ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le provincie e i comuni;

15. .... (come nella legge);

16. .... (come nella legge, sino alla parola beneficenza, omissis il resto);

17. Gli atti e scritti necessari per l'ammissione alle scuole inferiori ed elementari, purchè vi sia indicato l'uso cui sono destinati, e gli attestati sugli esami sostenuti presso le scuole medesime;

18. .... (come nella legge);

19. Gli atti e le sentenze in materia penale, contravvenzionale e disciplinare;

20. Le requisitorie e le conclusioni del Pubblico Ministero scritte in foglio separato;

21. I mandati di pagamento, anche collettivi, rilasciati dai corpi amministrativi per somme non eccedenti le lire 20 per ciascun creditore, purchè esse non formino parte o residuo di somma maggiore;

22. Le obbligazioni e le quietanze chirografarie per somme e valori non eccedenti le lire 20, purchè non formino parte o residuo di maggiori somme o valori;

23. Le lettere e le corrispondenze fra negozianti, o esercenti professioni, arti e mestieri sopra oggetti di loro commercio ed esercizio.

24. Le dichiarazioni di *nulla osta* per le spedizioni dei passaporti agl'indigenti ed ai giornalieri, i certificati o fedi di povertà, gli estratti di libri parrocchiali e dello stato civile spediti a favore di persone povere,

purchè in tutti i predetti documenti si faccia risultare della condizione delle persone; (190)

25. I certificati e documenti che si debbono produrre per la liquidazione e conseguimento delle pensioni a carico dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza, purchè, quanto alle pensioni già liquidate, queste non eccedano l'annua somma di lire 500;

26, 27, 28 (*come i numeri 27, 28, 29 della legge*);  
29, 30 (*come i numeri 31, 32 della legge*).

### XXIII.

Art. 28, *articolo 26 della legge*.

Gli atti e scritti indicati nel precedente articolo, quando debbono essere bollati, soggiacciono alla tassa stabilita dall'articolo 10, in ragione della dimensione della carta.

Sono eccettuate le ricette indicate al numero 30 del precedente articolo, per le quali è dovuta la tassa in ragione di centesimi cinque per ciascun foglio.

### XXIV.

#### TITOLO IV.

**Degli atti e scritti provenienti dall'estero che debbono essere bollati prima di farne uso.**

Art. 29, *articolo 27 della legge*.

Sono soggetti al bollo prima di farne uso nel senso di quanto dispone l'articolo 2 i seguenti atti e scritti provenienti dall'estero.

§ I. — *Colla tassa proporzionale determinata dall'articolo 9.*

Le cambiali, i biglietti a ordine, i mandati o vaglia, le delegazioni di pagamento ed altri effetti negoziabili o ricapiti di commercio (*il resto dell'articolo come nella legge fino alla parola scritti. Dopo si aggiunga:*)

..... ad eccezione degli atti di procura, consenso, cauzione e protesto, contemplati ai numeri 23 e 24 dell'articolo 25, ed ai numeri 3 e 5 dell'articolo 26, ai quali, tanto per gli originali quanto per le copie, devono applicarsi le tasse di bollo ivi rispettivamente determinate.

## XXV.

**TITOLO V.**

**Degli atti e scritti che si possono fare su carta libera, salva la ripetizione del diritto di bollo al verificarsi dei casi dalla legge previsti.**

Art. 30, *articolo 28 della legge.*

È permesso l'uso della carta libera, salva la ripetizione delle tasse nei casi previsti dall'articolo seguente, per gli atti, sentenze e provvedimenti, sia per originale che per copia nelle cause e procedimenti d'interesse immediato dello Stato, in quelle promosse dal Pubblico Ministero nell'esclusivo interesse della legge o del servizio pubblico, e nelle cause interessanti persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri.

Questa facoltà si estende ai veri e propri atti di causa, a quelli preparatorii ed agli esecutivi, tanto in materia contenziosa che di volontaria giurisdizione, e si estende parimente agli allegati di causa o produzione in giudizio, con che però, quando si tratti di atti o di copie nell'interesse di persone o enti morali ammessi al beneficio dei poveri, sia citato in ciascun atto e in ciascuna copia il decreto di ammissione alla gratuita clientela.

## XXVI.

Art. 31, *articolo 29 della legge.*

Terminate le cause ed i procedimenti contemplati dal precedente articolo si farà il computo dei fogli di carta libera impiegati, per ottenere il pagamento delle competenti tasse di bollo dalla parte debitrice.

Quanto agli atti di causa, il pagamento delle tasse non potrà pretendersi dalle parti condannate nelle spese prima che siano decorsi trenta giorni dalla data della sentenza o del provvedimento.

Allorchè il povero..... (*come nella legge, sino alla fine dell'alinea*).

## XXVII.

**TITOLO VI.**

**Degli atti e scritti esenti dal bollo in modo assoluto.**

Art. 32.

Sono esenti dal bollo in modo assoluto:

1° Gli atti e scritti concernenti l'esercizio dei dritti

elettorali politici ed amministrativi, e le relative opposizioni e contestazioni; (190)

2° Gli atti e scritti riguardanti il servizio della milizia nazionale;

3° Le schede dei testamenti segreti;

4° Le copie ed estratti delle sentenze ed altri atti giudiziari, e degli istrumenti, atti e scritti qualunque per uso della giustizia penale, delle autorità e degli ufficiali pubblici nell'interesse dello Stato, purchè in esse copie ed estratti si faccia menzione della loro destinazione;

5° Gli originali e le copie delle ingiunzioni emesse dalle amministrazioni governative contro i debitori dello Stato per crediti non eccedenti le lire 20, ed i relativi atti di esecuzione;

6° I passaporti muniti della speciale marca da bollo stabilita dai relativi regolamenti.

## XXVIII.

### TITOLO VIII.

**Degli atti che possono scriversi e copiarsi sullo stesso foglio gli uni di seguito agli altri.**

Art. 34, articolo 32 della legge.

Si considereranno... (come nella legge):

1. .... (come il numero 1 della legge);

2. Le deliberazioni delle comunità e gli atti dei corpi amministrati, e relativi visti e decreti delle autorità superiori;

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (come i numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 della legge);

18. Le procure speciali per comparire innanzi i tribunali di commercio scritte sul foglio che contiene l'originale o la copia dell'atto di citazione.

## XXIX.

### TITOLO IX.

**Della competenza nei giudizi, del procedimento e delle pene.**

Art. 35, articolo 33 della legge.

Le controversie e le contravvenzioni in materia di tasse di bollo (come nella legge).

Ove si tratti esclusivamente di controversie in materia di tasse, si procederà sommariamente.



(190)

Per le contravvenzioni, anche quando vi fossero implicate controversie concernenti la tassa, saranno osservate le regole stabilite dalla procedura penale.

## XXX.

Art. 36, *articolo 34 della legge.*

Saranno obbligati solidalmente per le contravvenzioni alla presente legge:

1, 2, 3 (*come nella legge*);

4. Coloro che affiggono al pubblico gli avvisi stampati o manoscritti, i loro committenti, e coloro nell'interesse dei quali l'affissione ebbe luogo;

5. I negozianti, bottegai ed altri esercenti qualsiasi arte, professione o commercio per gli stampati e manoscritti di ogni specie affissi alle imposte e vetrine delle loro botteghe, e nei luoghi esterni del loro esercizio.

## XXXI.

Art. 40, *articolo 38 della legge.*

(*Come nella legge, sino alla fine del primo alinea.*)

Gli ufficiali di pubblica sicurezza non potranno apporre il *visto* al foglio di via ed alle lettere di vettura che non fossero muniti del bollo prescritto.

Gl'impiegati e preposti delle dogane e gabelle non potranno rilasciare, porre il *visto* o dar corso a veruna bolletta od altro recapito concernente i carichi di merci, ove non risulti loro che le polizze o le lettere di vettura, di cui i carichi medesimi devono essere accompagnati, siano muniti del bollo prescritto.

Saranno però i suddetti impiegati o preposti tenuti di spedire prontamente le bollette, e di dar libero corso alle merci, non ostante la mancanza o la irregolarità delle polizze o lettere di vettura, purchè venga contemporaneamente apposta sulle medesime la semplice marca da bollo se le merci provengono dall'estero, e se le merci provengono dall'interno venga inoltre pagata la pena incorsa, salvo alle parti di valersi della riserva di che all'articolo 38.

## XXXII.

Art. 41, *articolo 39 della legge.*

Per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, sarà sempre dovuta la tassa di bollo od il supplemento di essa.

## XXXIII.

Art. 45, *articolo 43 della legge.*

Per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, incorreranno nelle seguenti pene:

1° Di lire 50 i giudici od altri funzionari dell'ordine giudiziario e gli ufficiali del Governo e delle amministrazioni provinciali e comunali, gli archivisti ed i notari;

2° Di lire 40 i causidici, ministri del censo (catastrari), stampatori e litografi;

3° Di cento volte la tassa non pagata in ragione delle somme o dei valori espressi nelle cambiali ed altri effetti o ricapiti di commercio, o nei conti e nelle fatture quietanzate, le società, le banche, gli stabilimenti, i negozianti ed i privati, quando sono dalla legge considerati tali.

Se la contravvenzione deriverà dall'uso di un bollo insufficiente, il calcolo della pena pecuniaria verrà limitato alla somma espressa nella cambiale o nella quietanza apposta alla fattura per cui la tassa di bollo non sarà stata pagata.

La pena stabilita da questo numero non potrà mai essere minore di lire 25;

4° Di lire 50 i distributori o spacciatori di carta bollata e marche da bollo non autorizzati.

Questa pena, in caso di recidiva, sarà del doppio, oltre la perdita della carta bollata e delle marche da bollo in ambidue i casi;

5° Di lire 100 tutti coloro che contravvenissero, sotto qualsiasi pretesto, all'articolo 44;

6° Di lire 25 qualunque altro contravventore.

## XXXIV.

Art. 47, *articolo 45 della legge.*

Sarà punito con la reclusione estensibile ad anni sette:

1° Chi avrà contraffatto la carta filigranata, i bolli, o le marche da bollo contemplate dalla presente legge, o avrà fabbricato filigrane, punzoni, bolli, rami o altri istrumenti atti a tale contraffazione, o fatto scientemente uso di dette filigrane, punzoni, bolli, rami ed altri istrumenti;

2° Chi scientemente avrà fatto smercio, od avrà scientemente fatto uso di carta bollata e marche da

bolle falsificate con i mezzi accennati nel numero precedente.

## XXXV.

## Art. 48.

Sarà punito col carcere non minore di due anni chi, essendosi procurato le vere filigrane, i veri bolli, punzoni o rami, ne avrà fatto applicazione od uso a danno dello Stato.

## XXXVI.

## Art. 49.

Sarà punito col carcere chi scientemente avrà ritenuto in casa od altrove filigrane, punzoni, bolli o rami contraffatti, o istrumenti destinati a fabbricarli, ovvero carta o marche da bollo fabbricate od improntate con tali filigrane, bolli o rami.

## XXXVII.

## Art. 50.

Fino a tanto che non sia in tutte le parti del regno unificato il sistema ipotecario, in quelle provincie nelle quali non è stabilito emolumento alcuno in favore del conservatore, o dell'erario, per i certificati o copie delle iscrizioni, e per i certificati di non esistenza d'iscrizioni, sarà per tutti questi documenti impiegata la carta filigranata bollata a lire due.

Art. 51, *articolo 46 della legge.*

La presente legge andrà in osservanza il e da tal giorno s'intendono abrogate tutte le disposizioni relative a tasse di bollo, ancorchè contenute in leggi riguardanti altre materie.

È data facoltà al Governo del Re..... (*come nella legge*).

## Art. 52.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere alla pubblicazione di un'edizione ufficiale della legge 21 aprile 1862, numero 586, colle modificazioni portate dalla presente.

**1° ALLEGATO al progetto di modificazioni delle leggi sulle tasse di bollo e sulle marche da bollo.**

**Dimostrazione della rendita che si ottiene attualmente in un anno dalle tasse di bollo stabilite dalla legge 24 aprile 1862.**

**Prodotto dello spaccio della carta filigranata.**

Col bollo a cent. 50	L.	4,541,999	08
Id. a L. 1	»	3,731,952	40
Id. 1 20	»	2,857,541	72
Id. 2	»	784,347	96
			<u>11,951,841 16</u>

**Prodotto dello spaccio delle marche da bollo:**

*A tassa fissa:*

A cent. 05	L.	92,024	35
Id. 50	»	1,492,392	80
A lire 1	»	409,587	44
Id. 1 20	»	13,880	»
Id. 2	»	7,372	80
Id. 4	»	18,815	68
			<u>2,034,073 04</u>

*A tassa proporzionale:*

A cent. 15	L.	54,702	08
Id. 25	»	62,414	04
Id. 50	»	151,099	92
A lire 1	»	158,261	10
Id. 1 50	»	101,922	80
Id. 2	»	89,313	60
Id. 2 50	»	103,729	24
Id. 3	»	63,805	60
Id. 3 50	»	27,828	40
Id. 4	»	45,016	64
Id. 4 50	»	44,528	20
Id. 5	»	106,578	»
Id. 10	»	68,896	»
Id. 15	»	28,310	»
			<u>1,110,405 72</u>

*A riportarsi* 15,096,319 92

(190)

**Prodotto del bollo straordinario e  
visto per bollo:**

A tassa proporzionale L. 72,639 68  
 A tassa fissa { A cent. 25 » 61,003 48  
                   { A cent. 50 » 925,417 32

1,059,060 48

**Prodotto delle pene pecuniarie:**

Proporzionali . . . . L. 32,558 68  
 Fisse . . . . . » 41,091 92

73,650 60

Diritti di bollo a debito recuperati . . .

108,580 48

Totale . . . . L. 17,301,611 48

*NB.* Il prodotto indicato fu calcolato su quello ottenuto nel 4° trimestre 1863.

2° ALLEGATO al progetto di modificazioni delle leggi sulle tasse di bollo e sulle marche da bollo.

Dimostrazione motivata degli aumenti e delle diminuzioni di tassa che si presagiscono dalle proposte modificazioni.

NUMERO D'ORDINE	Disposizioni del progetto che possono conferire all'aumento o alla diminuzione del prodotto delle tasse di bollo.	Articoli del progetto	Calcolo presuntivo		Osservazioni e motivi
			di aumento	di diminuzione	
1	Estensione dell'uso degli atti e scritti provenienti dall'estero.	Art. 2, 1° alinea	250,000	>	1° Questa modificazione è sostanzialmente diretta a colpire di tassa gli atti delle società estere che fanno affari nel regno. In oggi questi atti introdotti nello Stato in carta libera pagano la tassa di bollo nel solo caso, poco frequente, di doverli produrre in giudizio, od a qualche ufficio governativo. Dal numero e dalla qualità delle società estere, e dalla quantità e dall'importanza delle operazioni che esse fanno nello Stato, non vi ha pericolo di eccesso nel calcolare nella controindicata somma l'aumento di prodotto che l'avvertita modificazione potrà procurare. La disposizione avrà influenza anche sul bollo delle cambiali provenienti dall'estero; e questa influenza sarà maggiormente sensibile attesa la successiva modificazione, per la quale le marche da bollo alle cambiali debbono essere applicate esclusivamente dagli uffici demaniali.
2	Tassazione delle fatture quietanzate con bollo proporzionale.	Art. 7.	100,000	>	2° L'interesse che ognuno debbe avere di poter giustificare in ogni tempo con atti regolari i pagamenti eseguiti al seguito di fatture, e la grave penalità alla quale dovrebbe soggiacere nel caso in cui fosse necessaria la produzione in giudizio delle quietanze non bollate, fanno ragionevolmente presumere che l'aumento possa anche superare la somma di contro indicata.
3	Applicazione delle marche da bollo a tassa proporzionale resa obbligatoria negli uffici del registro, ed aumento delle penalità nelle contravvenzioni sulle cambiali ed altri effetti di commercio.	Art. 15 e 43, n° 3.	1,100,000	>	3° La causa principale del minor prodotto delle tasse di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio viene attribuita universalmente alla facoltà data alle parti con la legge 14 settembre 1862 di applicare esse medesime le marche da bollo. Con questa facoltà le parti avevano sempre il mezzo di regolarizzare i loro effetti di commercio rispetto alla legge sul bollo; e può ritenersi senza pericolo d'errare che le cambiali le quali venivano bollate al mo-
	<i>A riportarsi . . .</i>		1,450,000	>	

## Dimostrazione motivata degli aumenti e delle modificazioni di tassa che si presagiscono dalle proposte modificazioni.

NUMERO D'ORDINE	Disposizioni del progetto che possono conferire all'aumento o alla diminuzione del prodotto delle tasse di bollo.	Articoli del progetto	Calcolo presuntivo		Osservazioni e motivi
			di aumento	di diminuzione	
	<i>Riporto</i> . . . . .		1,450,000	>	mento della loro emissione erano quelle sole che dovevano presentarsi agli stabilimenti ed istituti di credito sorvegliati da agenti governativi, e queste rappresentano una piccola parte del movimento cambiarario dello Stato. Del resto è da notarsi che le cambiali di cui occorre fare uso o in causa di protesto, o per produzioni in giudizio, o ad uffici governativi, non eccedono il 10 per 0/0 del numero totale di quelle che sono emesse nello Stato. Riunendo questi due elementi di raffronto, quello cioè delle cambiali che vengono presentate agli istituti di credito, e quello delle altre cambiali che debbono necessariamente essere regolarizzate per il bollo, si avrà che il complessivo numero delle cambiali per cui è pagata la tassa è manifestamente minore di quello che sfugge generalmente all'imposta. E poichè il prodotto della tassa di bollo proporzionale rileva in un anno a circa lire 1,300,000, non può considerarsi esagerato l'aumento di un milione e cento mila lire che fu calcolato. Potrebbe opporsi che la misura proposta non assicuri che tutte indistintamente le cambiali saranno sottoposte al bollo; ma tenuto conto del sensibile aumento di penalità stato proposto, e della circostanza che con la bollazione d'ufficio è preclusa ogni via alla regolarizzazione di questi documenti, si può fondatamente presumere che se non immediatamente, si potrà ottenere anche per le cambiali in tempo assai prossimo la perfetta esecuzione della legge.
4	Applicazione d'ufficio delle marche da bollo a tassa fissa ad un maggior numero di registri, atti e scritti, e sistema speciale per la bollazione dei registri a madre e figlia.	Art. 16 e 17	200,000	>	4° La maggior estensione di questa disposizione è diretta ad assicurare l'esecuzione della legge, ed a fornire agli agenti governativi mezzi più facili per scoprire le contravvenzioni, giacchè conoscendo essi tutti coloro che nel loro distretto hanno obblige di tenere i registri bollati, quando
	<i>A riportarsi</i> . . . . .		1,650,000	>	

Dimostrazione motivata degli aumenti e delle diminuzioni di tassa che si presagiscono dalle proposte modificazioni.

NUMERO D'ORDINE	Disposizioni del progetto che possono conferire all'aumento o alla diminuzione del prodotto delle tasse di bollo.	Articoli del progetto	Calcolo presuntivo		Osservazioni e motivi
			di aumento	di diminuzione	
	<i>Riporto . . . . .</i>		1,650,000	>	la bollazione di questi registri debba farsi d'ufficio sarà facile di riconoscere chi eseguisce o non eseguisce la legge. Quanto poi ai registri a madre e figlia col sistema di bollazione ora in vigore non restava traccia sulle bollette madri della marca che fosse applicata alla bolletta staccata, e mancando questo modo di accertamento, le parti se ne valevano per defraudare la tassa. L'aumento sarà probabilmente assai maggiore di quello che è stato calcolato;
5	Facilitazione accordata per lo annullamento delle marche da bollo agli stampati che si affiggono al pubblico, e solidarietà nelle contravvenzioni circa il bollo degli affissi.	Art. 17 e 36, n° 4 e 5	720,000	>	5° La disposizione della legge circa il bollo degli affissi, mentre si presentava di difficile esecuzione quanto all'annullamento delle marche da bollo applicate agli stampati, si trovava pienamente disarmata intorno al modo d'imputare le contravvenzioni. La tassa sugli affissi la quale da principio dava un discreto prodotto (oltre lire 400,000 in dieci mesi) quando si conobbe che l'amministrazione non aveva alcun mezzo legale ed efficace per impedire le contravvenzioni, si ridusse a meno di lire 80,000 annue. Si crede che le proposte modificazioni siano tali da assicurare la piena esecuzione della legge, e non è soverchio calcolare l'aumento al decuplo del prodotto che ora si ottiene;
6	Tassazione degli atti dei giudici conciliatori.	Art. 25, n° 1, 2 e 25	25,000	>	6° Trattandosi di cause sommarie che richiedono pochissimi atti, e di una tassa che è già applicata in tutto il regno, ad eccezione delle sole provincie meridionali, sembra che l'aumento non possa essere calcolato in somma maggiore;
7	Certificati dei ministri di qualsiasi culto.	Art. 25, n° 9	50,000	>	7° La fatta modificazione è diretta specialmente a colpire di tassa i certificati e le dichiarazioni destinate ad usi civili che sono rilasciate da parrochi ed altri ministri del culto aventi cura di anime. Sebbene questi scritti per l'uso cui sono destinati
	<i>A riportarsi . . . . .</i>		2,445,000	>	



## Segue ALLEGATO B.

Dimostrazione motivata degli aumenti e delle diminuzioni di tassa che si presagiscono dalle proposte modificazioni.

NUMERO D'ORDINE	Disposizioni del progetto che possono conferire all'aumento o alla diminuzione del prodotto delle tasse di bollo.	Articoli del progetto	Calcolo presuntivo		Osservazioni e motivi
			di aumento	di diminuzione	
	<i>Riporto</i> . . . . .		2,445,000	>	siano in massima parte, o tosto, o tardi, assoggettati al bollo, tuttavia l'assoggettarveli fin dal momento della loro emissione produrrà un discreto aumento di tassa, e non è per certo esagerato il calcolo che ha portato alla designazione della somma controcitata;
8	Copie autentiche di atti non ritenuti in originale dai notari, la cui tassa fu portata da centesimi 50 a lire 1.	Art. 25, n° 16	100,000	>	8° La modificazione più che ad aumento di prodotto fu proposta allo scopo di agevolare l'esecuzione della legge. Ad ogni modo, atteso il gran numero di atti e scritti che sono autenticati da notai, segretari, e cancellieri senza che ne ritengano gli originali, non sarà certo soverchio l'indicato aumento;
9	Esenzione assoluta dal bollo anco in via di ripetizione per gli atti in materia penale, siavi o no intervento di parte civile.	Numeri 22 e 24 dell'art. 23, art. 28 e 29 della legge, n° 19, art. 27 del progetto.	>	100,000	9° La legge in questa parte non è generalmente eseguita, ed è quindi di poco momento l'impiego della carta bollata nelle cause penali nelle quali vi ha intervento di parte civile. Ugualmente di poca importanza è il prodotto dei diritti di bollo che si riscuotono in via di ripetizione dai condannati. Basta notare che la riscossione in questa parte è al disotto del 10 per 0/0 delle somme liquidate. Di fatti i diritti di bollo recuperati in un anno fra quelli stati notati a debito tanto nelle cause civili che nelle penali non oltrepassano le lire 120,000 ed appena il terzo di questa somma può calcolarsi che si riferisca ai giudizi penali;
10	Atti di protesto cambiario . . . . .	Art. 26, n° 3	176,000	>	10. Gli atti di protesto cambiario che furono registrati in un anno ammontano a circa 40,000. Calcolando che per ciascun atto si spedisca una sola copia, occorrerebbe in un anno l'impiego di 80,000 fogli, che valutati per il solo aumento di lire 2 danno col decimo di guerra la somma controindicata;
	<i>A riportarsi</i> . . . . .		2,721,000	100,000	

Dimostrazione motivata degli aumenti e delle diminuzioni di tassa che si presagiscono dalle proposte modificazioni.

NUMERO D'ORDINE	Disposizioni del progetto che possono conferire all'aumento o alla diminuzione del prodotto delle tasse di bollo.	Articoli del progetto	Calcolo presuntivo		Osservazioni e motivi
			di aumento	di diminuzione	
	<i>Riporto</i> . . . . .		2.721,000	100,000	
11	Atti di presentazione e deposito dei testamenti segreti.	Art. 26, n° 4	1,000	>	11. Per le disposizioni della legge gli atti di presentazione dei testamenti, nelle condizioni accennate nel progetto, sfuggono all'imposta, nè vi ha modo di tener responsabili della tassa dovuta i notari o funzionari che ricevono il deposito;
12	Repertori degli ufficiali dell'ordine giudiziario.	Art. 26, n° 17 e 18	>	25,000	12. Dal numero dei tribunali e dalla importanza degli affari che sono da essi trattati si calcola che s'impieghino in un anno circa 45,450 fogli di repertorio. La diminuzione è però soltanto figurativa, giacchè la spesa del bollo per questi repertori ricade nella maggior parte del regno a carico dell'erario;
13	Registri degli uffizi delle ipoteche.	Art. 26, n° 19	225,000	>	13. Dal numero delle iscrizioni, rinnovazioni, e trascrizioni che occorrono in un anno, si è calcolato che il bollo dei registri delle iscrizioni debba produrre annualmente lire 167,000; quelle dei registri delle trascrizioni lire 45,000, e lire 13,000 il bollo dei registri di deposito e di ordine, e così in complesso la somma di lire 225,000 controindicata;
14	Atti e registri delle deliberazioni delle comunità ed altri corpi amministrati.	Art. 26, n° 21	600,000	>	14. Si è calcolato che per i soli comuni del regno occorre l'impiego per i registri delle deliberazioni di circa 900,000 fogli; ma ritenendo anche che questo calcolo sia alquanto eccessivo, la previsione non sembrerà esagerata ove si rifletta che la disposizione colpisce, oltre i comuni, anco una infinità di altri corpi amministrati, come le provincie, le opere pie, ecc.;
	<i>A riportarsi</i> . . . . .		4,547,000	125,000	

## Segue ALLEGATO 2.

## Dimostrazione motivata degli aumenti e delle diminuzioni di tasse che si presagiscono dalle proposte modificazioni.

NUMERO D'ORDINE	Disposizioni del progetto che possono conferire all'aumento o alla diminuzione del prodotto delle tasse di bollo.	Articoli del progetto	Calcolo presuntivo		Osservazioni e motivi
			di aumento	di diminuzione	
	<i>Riporto . . .</i>		4,547,000	125,000	
15	Bollette o dichiarazioni relative ai dazi comunali tenuti in economia o appaltati, e le quietanze e le bollette di pagamento delle contribuzioni dirette od indirette delle provincie e dei comuni.	Art. 26, n° 29	1,200,000	>	15. Le entrate dei comuni composte di tasse locali e di altre contribuzioni dirette ed indirette stabilite a favore dei medesimi, rilevano, escluse tutte le rendite patrimoniali, a circa 110 milioni di lire. Calcolando che questa complessiva somma entri nelle casse comunali divisa in tanti pagamenti di lire 5 ciascuno, si avrebbero 22 milioni di bollette che darebbero un totale prodotto di tassa di bollo di lire 1,320,000. Si è posto in previsione una somma minore, sia per non cadere in possibile esagerazione, sia per tener conto dei pagamenti forzosi, nei quali non occorre rilascio delle bollette di quietanza. Si osserva tuttavia che le minute tasse locali dei comuni, le quali rilevano a circa 42 milioni annui, sogliono entrare nelle casse comunali a frazioni assai minori delle calcolate lire 5;
16	Atti esecutivi per il pagamento delle contribuzioni delle provincie e dei comuni.	Art. 27, n° 4	121,000	>	16. Si calcola che i pagamenti di tasse e contribuzioni dei comuni stati come sopra previsti in 22 milioni, possono dar luogo agli atti esecutivi in ragione di cinque per ogni migliaio: e si calcola altresì che ogni atto esecutivo richiede l'impiego di due fogli almeno di carta bollata a centesimi cinquanta;
17	Certificati e documenti che debbono prodursi per le liquidazioni delle pensioni.	Art. 27, n° 25	>	10,000	17. Nel calcolare la controindicata diminuzione si ebbe riguardo al numero delle pensioni che sono annualmente accordate, ed alla quantità dei documenti da prodursi i quali non fossero originariamente scritti in carta bollata;
18	Esenzione assoluta da tassa degli atti e scritti concernenti l'esercizio di diritti elettorali e per le relative contestazioni.	Art. 32, n° 1	>	10,000	18. La proposta modificazione esonera sostanzialmente dalla tassa di bollo le contestazioni giudiziali circa i diritti elettorali, giacchè gli atti e scritti concernenti le elezioni sono già dalla legge dichiarati esenti fino a che non se ne faccia uso in giudizio.
	<i>A riportarsi . . .</i>		4,868,000	145,000	

Dimostrazione motivata degli aumenti e delle diminuzioni di tasse che si presagiscono dalle proposte modificazioni.

NUMERO D'ORDINE	Disposizioni del progetto che possono conferire all'aumento o alla diminuzione del prodotto delle tasse di bollo.	Articoli del progetto	Calcolo presuntivo		Osservazioni e motivi
			di aumento	di diminuzione	
	<i>Riporto . . .</i>		4,868,000	145,000	La diminuzione quindi è di poco momento, e non potrà certo eccedere le calcolate lire 10,000;
19	Esenzione assoluta da tassa degli atti e scritti per il servizio della milizia nazionale.	Art. 32, n° 2	»	20,000	19. Anche in questa parte il progetto viene ad esonerare in modo assoluto dal bollo le sole contestazioni che seguono avanti i tribunali giudiziari, cioè avanti le Corti di cassazione, poichè sono già dalla legge dichiarati esenti da tassa gli atti e scritti relativi all'indicato servizio, finchè non sono prodotti in giudizio;
20	Disposizione eccezionale per i certificati e copie d'iscrizioni per i quali in alcune provincie non è stabilito emolumento a favore del conservatore.	Art. 50	20,000	»	20. Questa disposizione concerne le sole provincie Lombarde e Modenesi, e l'aumento di prodotto presunto fu ricavato dal numero medio dei fogli impiegati nei certificati e nelle copie contemplate dalla stessa disposizione;
21	Complesso delle disposizioni della legge sul bollo rese più chiare e precise, e mediante una più razionale classificazione, fatte di facile intelligenza ed esecuzione.	»	100,000	»	21. Dalle varie disposizioni della legge sul bollo fu tolto tutto ciò che ingenerava difficoltà rispetto alle leggi ed agli ordinamenti di ciascuna provincia del regno. Le disposizioni medesime furono ordinate in modo più logico, e furono tra loro meglio connesse; tanto che la loro esecuzione sarà resa immensamente più facile, e si può ragionevolmente attendere un immediato aumento di prodotto assai maggiore di quello che si calcola nel presente numero, e che senza potersi attribuire a determinate categorie di atti e di scritti, deriverà dal complesso dei miglioramenti arrecati alla legge, fra i quali sostanzialissimo è quello che deriva dalla soppressione dell'ultimo alinea dell'articolo 22.
	Aumento L. . . . .		4,988,000	165,000	
	Diminuzione L. . . . .		165,000	»	
	Resta l'aumento a L. . . . .		4,723,000		